

De Matteis Agroalimentare S.p.A.
società per azioni
sede legale in Via Amoretta 6/e Parco San Nicola, Avellino, AV - 83100
capitale sociale pari ad Euro 16.072.000,00 i.v.
iscritta presso il Registro delle Imprese di Avellino
n. R.E.A. 79252

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“De Matteis Agroalimentare 2017-2023 5,20%”(Prestito A)

e

“De Matteis Agroalimentare 2017-2022 4,10%”(Prestito B)

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT
operato da Borsa Italiana**

I prestiti sono emessi in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI
AMMISSIONE**

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	6
3.	FATTORI DI RISCHIO.....	7
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	18
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	21
6.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	24
7.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI	25
8.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ.....	91
9.	REGIME FISCALE APPLICABILE alle Obbligazioni	92
10.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE delle Obbligazioni	100
	ALLEGATO I Bilancio civilistico dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organismi di controllo.....	101
	ALLEGATO II Errore. Il segnalibro non è definito.	
	Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organismi di controllo	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel rispettivo Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

Agente per il Calcolo	Indica l'Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.
Borsa Italiana	Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Contratto di Sottoscrizione	Indica il contratto finalizzato dai sottoscrittori delle Obbligazioni e dall'Emittente relativo alla sottoscrizione delle Obbligazioni ai sensi del rispettivo Regolamento del Prestito.
Data di Emissione	Indica il 18 dicembre 2017.
Data di Scadenza	Indica la data in cui le Obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà nel 2023 (Prestito A) e nel 2022 (Prestito B)
Decreto 239	Indica il D. Lgs. 239/1996, come di recente modificato dall'articolo 32, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, e come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 3 lettera b), del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Documento di Ammissione	Indica il presente documento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
Emittente o De Matteis Agroalimentare S.p.A. o Società	Indica l'Emittente.
Gruppo	Indica l'Emittente e le società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
Investitori Professionali	Indica gli investitori professionali rientranti nella definizione di clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007, residenti in Stati inclusi nella lista di cui al decreto

	ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168bis del DPR. n. 917/86.
Legge Fallimentare	Indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.
Mercato ExtraMOT	Indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.
Monte Titoli	Indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.
Obbligazioni	Indica, congiuntamente, le Obbligazioni A e le Obbligazioni B.
Obbligazioni A	Indica le obbligazioni emesse nell'ambito del Prestito A, in forma dematerializzata dall'Emittente in numero massimo pari a 100, per un valore nominale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna.
Obbligazioni B	Indica le obbligazioni emesse nell'ambito del Prestito B in forma dematerializzata dall'Emittente in numero massimo pari a 20, per un valore nominale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna.
Obbligazionista	Indica ciascun possessore delle Obbligazioni.
Parti Correlate	Indica i soggetti ricompresi nella definizione del Principio Contabile Internazionale IAS n. 24.
Operazione	L'operazione prevede l'emissione di due prestiti obbligazionari denominati Prestito A e Prestito B.
Prestito A	Indica il prestito obbligazionario denominato De Matteis Agroalimentare S.p.a. "A" – 5,20% 2017 - 2023 , costituito da n. 100 Obbligazioni A del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per un importo nominale complessivo di Euro in 5.000.000,00 (cinquemilioni /00).
Prestito B	Indica il prestito obbligazionario denominato De Matteis Agroalimentare S.p.a. "B" – 4,10% 2017 - 2022 , costituito da n. 20, Obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per un importo nominale complessivo di Euro in 1.000.000,00 (unmilione/00).
Regolamento del Mercato ExtraMOT	Indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009.
Regolamento del Prestito A	Indica il regolamento del Prestito A

Regolamento del Prestito B		Indica il regolamento del Prestito B
Segmento ExtraMOT PRO		Indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.
Sottoscrittore Obbligazioni A	delle	Indica il sottoscrittore delle Obbligazioni A, ai sensi del relativo Contratto di Sottoscrizione.
Sottoscrittore Obbligazioni B	delle	Indica il sottoscrittore delle Obbligazioni B, ai sensi del relativo Contratto di Sottoscrizione.
Tasso di Interesse A		Indica il tasso di interesse fisso lordo annuo applicabile alle Obbligazioni A pari al 5,20%.
Tasso di Interesse B		Indica il tasso di interesse fisso lordo annuo applicabile alle Obbligazioni B pari al 4,10%.
TUF		Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
Valore Nominale		Indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da De Matteis Agroalimentare S.p.A., con sede in Avellino, in qualità di emittente le Obbligazioni.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

De Matteis Agroalimentare S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi

Ai sensi del relativo Contratto di Sottoscrizione, le Obbligazioni A saranno sottoscritte dal Sottoscrittore delle Obbligazioni A, e le Obbligazioni B saranno sottoscritte dal Sottoscrittore delle Obbligazioni B.

Non esistono situazioni di conflitto di interesse tra l'Emittente e ciascun Sottoscrittore.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle altre società del Gruppo, al settore di attività in cui operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

3.1.1 Rischio Emittente

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio Emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

Il rimborso del Prestito A e del Prestito B avverrà mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo dell'ordinaria attività d'impresa dell'Emittente. Pertanto ad oggi, l'Emittente ritiene che non sussistano rischi sostanziali riguardo la capacità di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale.

3.1.2 Rischi connessi alla presenza internazionale dell'Emittente

La presenza internazionale dell'Emittente, nonché la strategia indirizzata ad un'ulteriore espansione all'estero potrebbero esporre l'Emittente a rischi di varia natura, derivanti, a titolo esemplificativo, da mutamenti del quadro normativo locale, della situazione politica, economica e sociale e da eventi straordinari attualmente non prevedibili.

La probabilità che tali eventi si verifichino varia da paese a paese ed è di difficile previsione; tuttavia uno o più di tali eventi potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

3.1.3 Rischi connessi all'indebitamento

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, leasing finanziari, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa.

Di seguito si riporta la suddivisione, e la sua evoluzione rispetto al 2015, dell'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 e al 30 settembre 2017:

Indebitamento Finanziario Netto <i>in migliaia di Euro</i>	31/12/2015	31/12/2016	30/09/2017
EQUITY	29.655	32.032	32.571
Debiti vs banche	44.196	41.073	40.740
Debiti vs. altri finanziatori	9.851	9.453	5.862
Debiti finanziari	54.047	50.526	46.602
Disponibilità liquide	73	102	122
Altre attività a breve	4	4	4
Altri titoli	136	136	136

Disponibilità	213	242	262
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	53.834	50.284	46.340

Il bilancio al 31.12.2016 evidenzia un utile di esercizio di Euro 3.009 migliaia e un patrimonio netto di Euro 32.032 migliaia; la situazione semestrale al 30 settembre 2017 mostra un utile di periodo di Euro 2.039 migliaia, ed un patrimonio netto di Euro 32.571 migliaia

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente e/o altre società del Gruppo possano negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le stesse modalità, i termini e le condizioni fino alla Data del Documento di Ammissione.

Risultano in essere contratti di finanziamento sottoscritti dall'Emittente che impongono il rispetto di specifici parametri finanziari. Tali parametri risultano rispettati alla data del presente documento di ammissione.

3.1.4 Rischi connessi alla mancata implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

L'Emittente non ha adottato in maniera formalizzata un modello organizzativo specificamente rivolto ad individuare e prevenire i reati di cui sopra, ritenendo il rischio in questione complessivamente limitato in ragione delle dimensioni ancora contenute del Gruppo e riservandosi per il futuro di valutare l'implementazione di tale modello in coerenza con la crescita della struttura organizzativa e della sua complessità.

Pertanto non si può escludere che esso sia esposto al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive dell'attività previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, e sull'attività dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.5 Rischi connessi al tasso di interesse

La politica di gestione del rischio di tasso da parte dell'Emittente e delle società del Gruppo persegue l'obiettivo di limitare la volatilità dei tassi mediante l'individuazione di un mix di finanziamenti a medio/lungo termine a tasso fisso ed a tasso variabile.

L'indebitamento a breve termine in capo all'Emittente al 30 settembre 2017 ammonta ad € 29.160 migliaia e sconta tassi legati sia all'Euribor (a 1, 2, 3 o 4 mesi a seconda della durata della singola operazione) che al rating aziendale.

L'indebitamento a medio e lungo termine in capo all'Emittente al 30 settembre 2017 ammonta ad € 27.656 migliaia ed è a tasso fisso per € 2.269 migliaia ed a tasso variabile, parametrato all'Euribor a 3 e 6 mesi, per € 15.142 migliaia. Al fine di mitigare tale rischio, l'Emittente ha stipulato con primarie controparti bancarie i seguenti contratti derivati (valori al 30 settembre 2017):

Derivato	VN	MTM
Capped Swap	468.848,65	- 5.425,11
Interest Rate Cap	526.907,38	0,00

IRS LIABILITY	2.000.000,00	- 6.729,28
---------------	--------------	------------

In ogni caso, l'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

3.1.6 Rischi connessi al tasso di cambio

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente è esposto al rischio di cambio in ragione del fatto che realizza vendite al di fuori dell'Area Euro ammontanti (nei primi 11 mesi del 2017) a USD 11.480 migliaia e a GBP 78 migliaia. Per tutelarsi dai rischi connessi alle variazioni dei tassi di cambio che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, l'Emittente utilizza contratti di tipo *flexible forward export*, oltre ad aggiornare i listini di vendita in valuta con parte della clientela USA sulla base del media dei cambi di ogni trimestre. Al 31 dicembre 2016 la società disponeva di coperture per 3,5 milioni di USD per un valore MTM di Euro 42.623. In particolare si precisa che alla data del 31 dicembre 2016 e del 31 dicembre 2015 il bilancio d'esercizio dell'emittente, presenta movimentazioni in conto economico alla voce C17-bis "utili e perdite su cambi" dell'ammontare di Euro 109.561 per il 2016 e di Euro -83.850 per il 2015. Non si può tuttavia escludere che l'esposizione a tale rischio possa aumentare in futuro, parallelamente all'avvio di eventuali iniziative nell'ambito di processi di ampliamento dell'Emittente e del Gruppo in paesi con valuta diversa dall'Euro.

3.1.7 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria attività, alla data del documento di ammissione, l'Emittente e le altre società del Gruppo non sono parte di alcun procedimento giudiziario civile. Non sono pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società del Gruppo cause amministrative, giuslavoristiche, tributarie e procedimenti penali che potrebbero comportare conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.8 Rischi connessi alle operazioni con parti correlate

L'Emittente ha intrattenuto, ed intrattiene tuttora, rapporti di natura commerciale, finanziaria e gestionale con parti correlate. Alla data del documento di ammissione i rapporti con parti correlate riguardano principalmente transazioni commerciali relative all'attività ordinaria dell'Emittente e delle società del Gruppo. Alla data del documento di ammissione i rapporti con parti correlate, a giudizio del management, prevedono condizioni economiche in linea con quelle di mercato. Tuttavia non vi è garanzia che ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con terze parti, le stesse avrebbero negoziato e stipulato contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e modalità. Le informazioni relative ai rapporti patrimoniali, economici e finanziari con parti correlate sono riportate di seguito, in relazione ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016.

Si segnala che al 31 dicembre 2016 la società rilasciava garanzie fideiussorie alla controllante De Matteis Costruzioni SpA per Euro 7.802.720 ed alla controllata De Matteis Natural Food srl per Euro 803.167.

3.1.9 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell'Emittente e/o del Gruppo

Il totale degli investimenti pianificati dall'Emittente ammonta ad Euro 3.550 migliaia nel corso del 2017; Euro 4.950 migliaia nel corso del 2018; Euro 1.750 migliaia nel corso del 2019; Euro 1.550 migliaia nel corso del 2020.

Tali investimenti porteranno l'Emittente verso un rapido processo di crescita e pertanto, qualora tali investimenti non dovessero raggiungere i ritorni economici attesi, potrebbero esservi effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.10 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Alla data del documento di ammissione, l'Emittente è gestita da un *team* di *manager* e/o imprenditori che hanno maturato un'esperienza significativa nel settore di attività dell'Emittente nelle aree geografiche e nei mercati in cui lo stesso opera. In particolare, le deleghe operative relative all'Emittente sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale l'Emittente sia dotata di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione delle attività, il legame tra le famiglie che hanno fondato la Società e le altre figure chiave presenti nel management restano un fattore critico di successo per lo stesso. Pertanto non si può escludere che qualora una pluralità di figure chiave cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, o si dimostrasse incapace di attrarre, formare e trattenere ulteriore management qualificato, si possa avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita dell'Emittente e condizionarne gli obiettivi previsti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi.

3.1.11 Rischi legati alle locazioni in essere

L'Emittente dichiara che alla data del presente Documento di Ammissione sono in essere contratti di locazione da parte dell'Emittente e di società del Gruppo necessari allo svolgimento dell'attività dell'Emittente, tra cui in particolare i contratti di locazione per le sedi aziendali di:

- Giano dell'Umbria (PG).

Il mancato rinnovo del contratto di locazione potrebbe avere effetti negativi sulle prospettive di crescita dell'emittente.

In riferimento ai contratti di locazione in essere non sussistono ulteriori rischi diversi da quelli ordinari collegati a contratti di locazione.

3.1.12 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposta a molteplici tipi di rischio operativo.

In particolare l'Emittente gestisce due stabilimenti industriali in Italia, siti in Giano dell'Umbria (PG) e Flumeri (AV). Gli stabilimenti sono soggetti ai normali rischi operativi compresi, a titolo meramente esemplificativo: guasti alle apparecchiature, mancato adeguamento alla regolamentazione applicabile, revoca dei permessi e delle licenze, mancanza di forza lavoro o interruzioni di lavoro, catastrofi naturali, impedimenti nella produzione o fornitura delle materie prime, o qualsiasi altro fattore, anche normativo o ambientale. Qualsiasi interruzione o ritardo dell'attività presso gli stabilimenti dell'Emittente dovuta sia agli eventi sopra menzionati sia ad altri eventi potrebbe avere riflessi negativi sull'attività e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Emittente.

3.1.13 Rischi di credito e tempistiche di pagamento dei clienti

Il rischio di credito dell'Emittente è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali derivanti dalla propria attività caratteristica.

Alla data del 31.12.2016, il Gruppo vantava crediti commerciali netti pari a circa Euro 24.602 migliaia e il relativo fondo svalutazione crediti ammontava a Euro 338 migliaia; l'accantonamento effettuato nel corso dell'esercizio 2016 ammontava a Euro 291.682 al fine di adeguare il fondo svalutazione crediti al valore di presumibile realizzo.

L'Emittente, a seguito del perdurare dell'attuale situazione economica, ha migliorato il controllo sui rischi di credito attraverso il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e reportistica, al fine di trovare in modo tempestivo possibili contromisure a fronte delle cause individuate. Per controllare il rischio di credito sono state definite metodologie per il monitoraggio ed il controllo dei crediti oltre alla definizione di strategie atte a ridurre l'esposizione creditizia tra le quali l'analisi di solvibilità dei clienti in fase di acquisizione e la gestione del contenzioso legale dei crediti.

È opportuno evidenziare che il portafoglio clienti dell'Emittente è ritenuto sufficientemente diversificato e tale da non fare emergere particolari problemi di concentrazione (né di fatturato, né tantomeno di credito) nei confronti di clienti.

Tuttavia, ove più clienti risultassero inadempienti nei confronti dell'Emittente o del Gruppo per importi superiori a quelli stanziati nel fondo svalutazioni crediti, ciò avrebbe ulteriori effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

3.1.14 Rischi connessi ai rapporti con i fornitori

Il Gruppo si rivolge a fornitori per l'acquisto delle principali materie prime e di alcuni prodotti finiti da esso commercializzati nell'ambito della propria attività. In particolare l'Emittente ha sottoscritto con i produttori della filiera agricola Grano Armando, un contratto di filiera per la produzione del grano duro in esclusiva.

L'acquisto di grano duro proveniente dalla filiera rappresenta circa il 35% del totale. I rischi connessi al contratto di filiera sono essenzialmente rappresentati dal prezzo minimo garantito che rappresenta un rischio in caso di crollo dei prezzi del grano duro. Tale rischio è però controbilanciato dalla presenza di un prezzo massimo garantito.

Nel caso in cui sia terminato il rapporto con suddetti fornitori, ovvero qualora gli stessi non siano più in grado di soddisfare la domanda dell'Emittente, potrebbe verificarsi un aumento dei costi di produzione. Nello svolgimento della propria attività l'Emittente si rivolge a terzi sia per la fornitura di prodotti finiti commercializzati (paste speciali) anche con marchi di proprietà dell'Emittente sia per i servizi di logistica e magazzino ai fini della commercializzazione dei propri prodotti. In particolare tali fornitori sono soggetti ai normali rischi operativi, compresi, a titolo meramente esemplificativo, guasti alle apparecchiature, mancato adeguamento alla regolamentazione applicabile, revoca dei permessi e delle licenze, mancanza di forza lavoro, catastrofi naturali e interruzioni significative dei rifornimenti dei prodotti. Nel caso in cui l'Emittente non fosse in grado di recuperare tale maggiorazione dei costi attraverso un incremento dei prodotti si potrebbero verificare conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

3.1.15 Rischi connessi alla responsabilità da prodotto e rischi reputazionali

L'Emittente produce e/o commercializza principalmente prodotti di derivazione naturale e/o vegetale biologica. Tuttavia, non si possono escludere rischi derivanti, tra l'altro, da fattori allergici, dalla manomissione dei prodotti ad opera di terzi, dalla fornitura da parte di terzi di semilavorati o materie prime non conformi agli standard qualitativi richiesti, dal deperimento dei prodotti o dalla presenza al loro interno di corpi estranei introdotti nel corso delle diverse fasi di produzione, immagazzinamento, movimentazione o trasporto, con conseguente esposizione per l'Emittente al rischio di azioni per responsabilità da prodotto nei Paesi in cui

opera. In aggiunta, il coinvolgimento dell'Emittente in questo tipo di controversie e l'eventuale soccombenza nell'ambito delle stesse potrebbe esporla a danni reputazionali, pregiudicando la commercializzazione dei prodotti dell'Emittente, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.1.16 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita.

L'obiettivo dell'Emittente e del Gruppo è quello di conservare un adeguato equilibrio tra fabbisogno e provvista tramite l'utilizzo di affidamenti bancari. Per la natura del business in cui operano, l'Emittente ed il Gruppo non hanno particolari rischi di liquidità potendo comunque reperire fondi mediante ricorso ad istituti di credito.

Alla data del 31.12.2016 si rilevano in capo all'Emittente linee di credito a breve termine con varie forme denominate in Euro per un totale utilizzato di Euro 27.036 migliaia.

L'utilizzo equilibrato delle linee di credito, unitamente alla regolare verifica con i rispettivi partner dei tempi di incasso e pagamento ed alle costanti azioni di miglioramento in termini di migliore efficienza, consente di mantenere andamenti del capitale circolante coerenti con le esigenze di business. Alla data del presente documento le linee di credito a breve termine in capo all'Emittente risultano utilizzate per circa il 58% dell'accordato complessivo.

3.1.17 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

L'indebitamento bancario netto dell'Emittente al 31.12.2016 era passivo per Euro 40.971 migliaia (Euro 44.094 migliaia al 31.12.2015), come di sotto rappresentato:

Voce <i>Importi in €/000</i>	31-dic-15	31-dic-16	30-set-17
Disponibilità Liquide	73	102	122
Linee di credito a breve termine	30.862	27.036	25.598
Quote entro i 12 mesi di finanziamenti a M/L termine	7.260	5.991	4.000
Quote oltre i 12 mesi di finanziamenti a M/L termine	6.074	8.019	11.142
Totale	44.094	40.971	40.618

Attraverso i rapporti che l'Emittente intrattiene con gli istituti di credito vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato disponibili.

Qualora l'Emittente e/o le società del Gruppo fossero inadempienti ad obbligazioni derivanti dai sopra menzionati contratti di finanziamento oppure qualora operassero modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente e/o le rispettive società del Gruppo dovrebbero rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Alla data del documento di ammissione non si sono verificati casi nei quali gli istituti di credito abbiano deciso di avvalersi di clausole risolutive di contratti in corso con l'Emittente e con le società del Gruppo.

3.1.18 Rischi connessi alla concessione di fideiussioni

Alla data del 31 dicembre 2016, risultano rilasciate dell'Emittente fideiussioni a favore di Istituti bancari e società di leasing per Euro 7.802.720 a garanzia di debiti della controllante De Matteis Costruzioni SpA e per Euro 803.167 a garanzia di debiti della controllata De Matteis Natural Food srl.

L'eventuale inadempimento da parte del Gruppo alle proprie obbligazioni di pagamento cui si riferiscono le garanzie sopra descritte, potrebbe determinare l'escussione di tali fideiussioni con conseguenti potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.19 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

L'Emittente, intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare sui propri business di riferimento, ovvero l'incremento di fatturato sui marchi propri, l'aumento delle vendite dirette *private label*, lo sviluppo del progetto di filiera Grano Armando e l'acquisizione dello stabilimento di Giano.

Qualora le assunzioni di base sulle quali la strategia dell'Emittente si fondano non dovessero risultare corrette, ovvero l'Emittente non fosse in grado di attuare efficacemente la strategia sopra descritta, anche a seguito di eventi esterni di carattere straordinario, o non fossero in grado di anticipare o assecondare le richieste dei propri clienti e del mercato, ciò potrebbe avere effetti negativi sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.20 Rischi connessi alle nuove acquisizioni

In data 26 ottobre 2017 è stato depositato il decreto di omologa della proposta di concordato preventivo del pastificio di Giano dell'Umbria. Sono in corso le procedure per l'asta immobiliare dello stabilimento. In caso di mancata assegnazione a favore dell'Emittente, la società avrà diritto al rimborso di tutti gli investimenti effettuati e procederà a realizzare un investimento all'interno del complesso di Flumeri mantenendo inalterate le prospettive di crescita previste.

3.1.21 Rischi connessi alle coperture assicurative

Sebbene l'organo amministrativo ritenga di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, ove si verificassero eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuto a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Alla data del documento di ammissione non si sono verificati casi di danni aventi un ammontare eccedente le coperture assicurative contrattuali.

3.1.22 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

Il contesto in cui opera l'Emittente, quello alimentare, è sottoposto a una dettagliata disciplina normativa nazionale e comunitaria riguardante il rispetto delle norme relative alla composizione, etichettatura e sicurezza dei prodotti realizzati ovvero commercializzati. L'emittente è inoltre sottoposta a controlli ed ispezioni periodiche tendenti ad accertare il rispetto di tale normativa ed in particolare la permanenza delle condizioni necessarie al fine del mantenimento dei requisiti e delle autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa applicabile. Il mancato mantenimento di tali autorizzazioni o certificazioni potrebbe influire negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Mutamenti del quadro normativo di riferimento che imponessero adeguamenti strutturali delle unità operative e logistiche ovvero mutamenti nei processi produttivi, quali requisiti più

stringenti per l'ottenimento delle certificazioni richieste, potrebbero comportare per l'Emittente investimenti e costi non previsti con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa.

3.1.23 Rischi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

L'Emittente opera attraverso marchi registrati nei vari paesi e per le classi merceologiche in cui svolge la propria attività.

L'Emittente fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà industriale derivante dalla registrazione degli stessi. Tuttavia non è possibile escludere che le misure adottate possano risultare insufficienti per tutelarlo da fenomeni di sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi.

In tal caso potrebbero esservi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.24 Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente

Le attività dell'Emittente nei diversi Paesi in cui opera sono soggette a molteplici norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che vengono integralmente rispettate. Nonostante tale regolamentazione sia oggetto di rigorosa applicazione, non è escluso che possano verificarsi eventi che, in applicazione di tale normativa, potrebbero incidere sulla situazione economica dell'Emittente nonché cagionare negative conseguenze reputazionali per l'Emittente stessa.

3.1.25 Rischi connessi alla concorrenza e al possibile ingresso di nuovi operatori nel mercato di riferimento

L'Emittente opera nel settore della produzione e commercializzazione della pasta e della commercializzazione di prodotti complementari per finalità d'uso. Tale settore è caratterizzato da pochi operatori di grosse dimensioni e numerosi operatori di ridotta dimensione. A giudizio dell'Emittente, il livello di concorrenza nel settore potrebbe intensificarsi a causa dell'ingresso nel mercato di soggetti in grado di utilizzare maggiori leve distributive e di comunicazione. Inoltre, molti dei prodotti realizzati e/o commercializzati dall'Emittente derivano da processi produttivi non brevettabili e, a causa della riconoscibilità dei loro componenti, sono generalmente imitabili. Benché l'Emittente ritenga di aver sviluppato un'importante conoscenza del mercato in cui opera vi è tuttavia la possibilità che altri operatori, anche esteri, concorrenti ovvero attivi in settori contigui, sviluppino prodotti, destinati a competere con quelli realizzati e/o commercializzati dall'Emittente, idonei per le medesime applicazioni di quelli da questo proposti. L'eventuale ingresso nel mercato di nuovi concorrenti italiani o stranieri ed il conseguente inasprimento del contesto competitivo, potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.26 Rischi connessi all'internazionalizzazione

L'Emittente ha attuato una strategia di internazionalizzazione delle vendite al di fuori dell'Italia, ed attualmente suddette vendite rappresentano il 76 % delle vendite totali dell'Emittente. Per questo motivo l'Emittente potrebbe essere esposta ai rischi inerenti l'operare in ambito internazionale tra cui rientrano quelli relativi ad eventuali boicottaggi ed embarghi che potrebbero essere imposti dalla comunità internazionale nei confronti dei paesi in cui la Società opera, mutamenti delle condizioni economiche, politiche, fiscali e normative locali nonché i rischi legati alla complessità nella conduzione di attività in aree geograficamente lontane, oltre a rischi connessi alle variazioni del corso delle valute nel caso di Paesi esterni all'area Euro.

Il verificarsi di sviluppi sfavorevoli in tali aree potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.27 Rischi connessi alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime

In analogia a quanto avviene per gli altri operatori del settore, i costi di produzione dell'Emittente sono influenzati dall'andamento dei prezzi delle principali materie prime, e in particolare il prezzo del grano. I prezzi delle materie prime utilizzate potrebbero subire rilevanti oscillazioni a causa di diversi fattori solo parzialmente controllabili dalla Società.

L'esposizione al rischio connesso alle oscillazioni del prezzo delle materie prime, intrinseca all'attività di impresa, non è oggetto di sistematica attività di copertura. Non si può escludere che un incremento anomalo o particolarmente protratto nel tempo dei costi delle principali materie prime impiegate possa riflettersi negativamente sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Emittente nel caso in cui non fossero adottate ovvero nel caso in cui il settore di riferimento non consentisse di adottare politiche opportune di trasferimento dei maggiori costi direttamente sui prezzi dei prodotti ai clienti. Si evidenzia che, ai fini anche della mitigazione di questo rischio specifico di settore, l'Emittente si è attivata con le forniture da filiera controllata direttamente, per stabilizzare parzialmente i prezzi delle materie prime e controllare a monte la loro qualità.

3.1.28 Rischi connessi alla dipendenza dai canali di distribuzione

In analogia con altri operatori del settore, uno dei principali canali di vendita della Società è la grande distribuzione organizzata ("GDO"), che indica l'insieme della grande distribuzione (ossia l'insieme di punti vendita del largo consumo facenti capo ad un'unica società) e della distribuzione organizzata (ossia l'insieme di punti vendita autonomi associati in un'unica centrale di acquisto). Le vendite nei confronti della GDO corrispondono al 45% delle vendite verso gli ulteriori canali di vendita dell'Emittente.

Diversamente dai distributori di piccole dimensioni, la GDO dispone di un notevole potere contrattuale nei confronti dei propri fornitori ed è in grado di negoziare prezzi relativamente più bassi e condizioni di pagamento più favorevoli. Non è possibile escludere che la GDO non eserciti pressioni nei confronti del Gruppo per imporre i propri prezzi e condizioni, circostanza alla quale potrebbe conseguire una riduzione dei margini operativi del Gruppo con conseguenti effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Rischi connessi alla responsabilità da prodotto

L'Emittente ha stipulato polizze assicurative per cautelarsi rispetto ai rischi derivanti da responsabilità di prodotto. La copertura vale per tutti i paesi. Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è mai stato coinvolto in controversie da responsabilità da prodotto con i propri clienti tali da compromettere la propria reputazione con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Tuttavia, qualora nei confronti dell'Emittente fossero instaurati procedimenti giudiziari volti a far accertare e dichiarare la sua responsabilità da prodotto, non si può escludere che dall'eventuale esito negativo di tali procedimenti giudiziari possano derivare conseguenze pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o delle altre società del Gruppo.

3.1.29 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

L'elevata criticità che ha segnato il contesto economico mondiale negli anni recenti, e le incertezze che ancora permangono circa la stabilità di una possibile ripresa impongono un maggiore rigore e molta severità nello sviluppo e nell'applicazione di strategie che consentano di affrontare la presente fase di mercato.

La crisi che si è manifestata e che presenta ancora conseguenze rilevanti è stata caratterizzata da elementi "singolari" per le origini, di breve e lungo termine, la profondità e l'estensione a livello territoriale e settoriale. L'instabilità che esiste sui mercati e la difficoltà di prevedere degli scenari economici, concorrono altresì a rendere sempre più incerto il contesto di

mercato a cui consegue un'oggettiva diminuzione degli orizzonti temporali di previsione da parte del management dell'Emittente.

I risultati dell'Emittente potranno comunque essere influenzati dall'attuale situazione economica e/o dal sopravvenire di altre criticità nei mercati che possono incidere sull'andamento della stessa.

3.2 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni

3.2.1 Rischi connessi alla negoziazione, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.2.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.2.3 Rischi connessi all'assenza del rating dell'Emittente

Si definisce rischio connesso all'assenza di *rating* pubblico dell'Emittente il rischio relativo alla mancanza di informazioni pubbliche sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero alla rischiosità di solvibilità dell'Emittente relativa alle Obbligazioni emesse dallo stesso.

L'emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* pubblico e non prevede di richiederlo.

L'assenza di *rating* pubblico dell'Emittente non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente.

3.2.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.2.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del Sottoscrittore delle Obbligazioni A e del Sottoscrittore delle Obbligazioni B. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal Sottoscrittore delle Obbligazioni A e dal Sottoscrittore delle Obbligazioni B.

3.2.6 Rischio connesso al conflitto di interesse

(i) *Rischio coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

La coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto d'interessi nei confronti del Sottoscrittore delle Obbligazioni A e del Sottoscrittore delle Obbligazioni B.

(ii) *Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente*

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

(iii) *Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione*

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello del Sottoscrittore.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è De Matteis Agroalimentare S.p.A.

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Avellino al n. 91000230648, R.E.A. n.79252

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

De Matteis Agroalimentare S.p.A. è stata costituita, nel suo assetto attuale, in data 14.09.1980. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31.12.2050 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in via Amoretta 6/e, Parco San Nicola, C.A.P. 83100 Avellino (AV).

4.5 Descrizione dell'Emittente

L'Emittente opera nell'ambito della produzione e commercializzazione di pasta alimentare e di altri prodotti analoghi, nonché nella molitura di cereali.

Il punto fermo della strategia aziendale resta il posizionamento di produttore italiano di alta qualità, con il controllo diretto della filiera grano-pasta e un'ampia varietà di assortimento dei propri prodotti.

De Matteis Agroalimentare produce pasta secca, biologica, integrale, al farro, all'uovo, con diversi ingredienti, in formati normali e speciali ed è presente in Italia e all'estero in tre aree di business:

- a) Pasta in *private label* per la grande distribuzione organizzata
- b) Pasta a marchio di clienti industriali di primaria importanza
- c) Pasta a propri *brand* in diverse fasce di mercato (Armando, Baronia, Donna Vera).

4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016, allegato al presente Documento di Ammissione.

4.7 Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e revisore esterno

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con atto del 02.05.2017 e in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, è composto dai seguenti membri:

- De Matteis Armando, nato a Casalbore (Av) il 05.03.1940 (C.F. DMTRND40C05B866L), avente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- De Matteis Marco, nato ad Atripalda (AV) il 10.09.1974 (C.F.DMTMRC74P10A489P), avente la carica di Amministratore Delegato;
- Grillo Vittorio, nato a Napoli il 11.11.1958 (C.F. GRLVTR58S11F839O), avente la carica di Consigliere.

- Grillo Marta, nata a Napoli il 01.11.1966 (C.F. GRLMRT66S41F839E), avente la carica di Consigliere.
- De Matteis Alberto, nato a Benevento il 21.11.1971 (C.F. DMTLRT71S21A783F), avente la carica di Consigliere.
- Grillo Marco, nato a Napoli il 29.05.1961 (C.F. GRLMRC61E29F839Y), avente la carica di Consigliere

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea dei Soci con atto del 02/05/2017 in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, è composto dai seguenti membri, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro:

- Orlacchio Massimo, nato ad Napoli (NA) il 04.02.1962 (C.F. RLCMSM62B04F839E), avente la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Pizzo Michele, nato a Napoli (NA) il 09.05.1962 (C.F.PZZMHL62E09F839E), avente la carica di sindaco;
- Ferrara Minolfi Marco, nato ad Napoli il 21.07.1963 (C.F.FRRMRC63I21F839C), avente la carica di sindaco;
- Formicola Vincenzo, nato a Napoli il 17.05.1957 (C.F.FRMVCN57E17A509M), avente la carica di sindaco supplente.
- Vecchione Marco, nato a Napoli il 22.01.1974 (C.F. VCCMRC74A22B110T), avente la carica di sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominati sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 31.12.2019, ha esercitato nel rispetto delle norme statutarie, per il bilancio relativo all'esercizio 2016, sia le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.) che quelle di controllo contabile, previste dall'art. 2409-bis del c.c., mentre la revisione volontaria è stata svolta dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA..

La relazione della Società di revisione relativa al bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2016, emessa in Napoli il 26 giugno 2017, presenta un giudizio senza rilievi.

In data 20 novembre 2017, l'Emittente ha affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Via Monte Rosa 91 – 20169 Milano – iscritta al Registro delle Imprese di Milano con Partita IVA n. 12979880155 ed iscritta al registro dei revisori legali e delle società di revisione al n. 119644 tenuto presso il Ministro dell'economia e delle finanze, l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 39/2010. L'incarico della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. scadrà con la revisione legale per l'esercizio 2019.

Tale incarico prevede il rilascio da parte della Società di revisione di un giudizio su ciascun bilancio per gli esercizi in oggetto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

4.8 Ammontare delle Obbligazioni

Al 31.12.2016, data di approvazione dell'ultimo Bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 16.072 migliaia e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 12.561 migliaia.

Il Prestito A sarà costituito da n. 100 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 50.000 (cinquantamila/00) cadauni, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) denominato "De Matteis Agroalimentare A 2017 – 2023 5,20%" emesso dall'Emittente.

Il Prestito B sarà costituito da n. 10 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauno, per un importo nominale complessivo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) denominato "De Matteis Agroalimentare B 2017 - 2022 4,10%" emesso dall'Emittente.

4.9 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per completare il programma di investimenti e per sostenere il circolante.

È previsto che i proventi del Prestito, vengano utilizzati da parte dell'Emittente per completare il programma di investimenti consistente nell'acquisizione dello stabilimento di Giano dell'Umbria e nel sostegno per lo sviluppo commerciale della società e per sostenere le crescenti esigenze in termini di capitale circolante a seguito della crescita aziendale.

L'obiettivo dell'Emittente è quello di consolidare la propria posizione di leader di settore in Italia, accrescendo ulteriormente la propria quota di mercato nonché di proporsi in modo significativo sui mercati esteri caratterizzati da affinità organizzative e di rete con il contesto europeo e soprattutto da tassi di crescita rilevanti.

4.10 Ulteriori emissioni

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1 Cenni Storici ed evoluzione della Società

La De Matteis Costruzioni S.p.A., i cui proprietari sono Franco Grillo e Armando de Matteis, nel 1993 compra da Antonio Pallante il pastificio, una storica attività molitoria Iripina risalente al 1870.

Gli interessi imprenditoriali, delle famiglie Grillo e De Matteis, che si sono storicamente focalizzati nel comparto dell'edilizia e della gestione immobiliare, per la prima volta nel 1993 convergono verso una diversificazione rispetto al business tradizionale.

I nuovi proprietari quindi cambiano la denominazione del marchio da Pallante a Baronìa al fine di enfatizzare il legame con la terra di origine.

La nuova società, con un fatturato di 7 miliardi di Lire, produce già in *private label* per Agritalia S.r.l. che vende in America e affianca un'importante collaborazione con Sainsbury, catena di supermercati in Gran Bretagna.

Successivamente viene creata una struttura vendite per l'Italia con l'obiettivo di far diventare la De Matteis un partner di riferimento nel mondo del *private label* domestico sfruttando l'esperienza acquisita al servizio del mercato inglese e americano.

Il primo cliente è PAM che viene poi seguito da altri importanti operatori della GDO quali Esselunga e Carrefour (GS).

Nel 2015 viene affittato il ramo d'azienda della Industria Alimentare F.lli Bianconi 1947 S.p.A., azienda umbra in concordato. Nello stabilimento umbro viene quindi avviata la produzione di paste di semola con l'idea di sviluppare successivamente le paste funzionali, che rappresentano una parte importante del piano di sviluppo futuro della Società.

L'evoluzione della Società dal 1994 ad oggi è stata molto importante, sono stati effettuati investimenti cumulati per un importo superiore ai 70 milioni di Euro nel corso degli anni, per raggiungere gli attuali livelli di fatturato e di specializzazione sullo specifico mercato in cui opera.

La strategia di sviluppo punta alla crescita dimensionale ed alla diversificazione dell'offerta maggiormente orientata verso segmenti emergenti a maggior valore aggiunto, come le paste funzionali e healthy.

Inoltre la Società prevede una maggior focalizzazione nel canale *Private Label* Diretto, a scapito del *Private Label Trader*, e una valorizzazione dei marchi propri, specialmente il brand di fascia premium 'Armando'.

Oggi l'Emittente, con una storia ultraventennale e con le due famiglie proprietarie al timone, è uno dei principali produttori ed esportatori di pasta in Italia.

In tale contesto l'Emittente rivolge l'offerta dei propri prodotti *private label* principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata ("GDO") italiana ed estera, nonché a grandi gruppi industriali che non possiedono il pastificio interno.


Produce prodotti con marchi propri: Armando (Gamma: *top quality*), Baronìa (gamma: *premium*), Donna Vera (gamma: *standard*)

L'intero ciclo di approvvigionamento, produzione, magazzinaggio e spedizione viene svolto presso lo stabilimento di Flumeri, stabilimento di 65.000 metri quadri, dove sono impiegate 160 persone. In particolare si segnala che lo stabilimento di Flumeri ha una produzione giornaliera di 452 tonnellate grazie a 11 linee di produzione tra pasta lunga, corta e formati speciali. La qualità è tenuta sotto costante controllo con l'automazione del processo produttivo che parte dal mulino integrato (con una autonoma capacità produttiva quotidiana di 500 tonnellate). La tracciabilità delle produzioni è totale e garantita grazie anche all'attività svolta dai due laboratori interni. Il magazzino automatizzato rappresenta il fiore all'occhiello della Società per innovazione, livello di automazione e investimenti realizzati, ha infatti la capacità gestionale quotidiana di 3000 posti pallet.

Dal 2015 si è aggiunto anche lo stabilimento di Giano, su un'area di 19.500 metri quadri, che verrà in futuro dedicato alle paste funzionali, le quali richiedono processi produttivi separati dal ciclo di produzione della tradizionale pasta di semola. Giano ha una capacità produttiva giornaliera di 160 tonnellate ottenuta su 5 linee produttive che lavorano con 15 dipendenti, anche a Giano vi è la presenza di un laboratorio di analisi per il controllo della qualità.

5.2 Composizione del Gruppo e cenni sulle società operative

Il Gruppo a cui fa riferimento l'Emittente è composto dalla *holding* di controllo, De Matteis Costruzioni S.p.A., che consolida le società operative nei vari *business*.



Il Gruppo comprende oltre all'Emittente, la società De Matteis Progetti Residenziali srl che, pur essendo al momento non operativa, è proprietaria di un'area fabbricabile di 22.000 mq in zona residenziale di Avellino, e la Elcon Megarad S.p.A., attiva nella progettazione e produzione di giunti e terminali per cavi elettrici di energia telecomunicazioni e sistemi di collegamento per apparati di misura e segnalamento.

L'Emittente controlla direttamente De Matteis Natural Food S.r.l., che è stata costituita nel 2015 unitamente al socio Bianconi Maurizio (che ne detiene il 30%), per rilevare con contratto di affitto d'azienda il ramo di attività dell'Industria Alimentare Filiberto Bianconi 1947 S.p.A. Lo stabilimento della Natural Food è situato in Giano dell'Umbria (PG). Tale unità produttiva è destinata alla produzione di paste funzionali.

5.3 Analisi del mercato di riferimento

Il mercato della pasta in Italia si trova in fase di avanzata maturità ed è caratterizzato da una lieve flessione dei consumi interni, in particolare per i prodotti più tradizionali. L'Italia è il maggior produttore mondiale di pasta; il valore della produzione nel 2016 è pari a euro 4,0 miliardi, in calo del 2,4% (rispetto al 2015) esclusivamente a causa della riduzione dei prezzi dei prodotti finiti.

In termini reali infatti, la produzione mostra una lieve crescita, sostenuta dalle vendite estere che, dopo la battuta di arresto del 2015, tornano a crescere a volume (+3,5%). Le esportazioni del settore nel 2016 rappresentano il 53,1% della produzione a valore e il 55,2% a volume. I principali mercati di sbocco sono i paesi europei, ma sono importanti anche paesi più lontani (USA e Giappone in particolare).

Ancora negativo l'andamento della domanda interna: -2,0% a volume e -3,1% a valore (nel 2015 risultava invece in crescita dell'1,5% a valore, e in perdita del 3,0% a volume). Il calo del mercato interno deriva dalla maggiore attenzione che le famiglie pongono negli acquisti, anche di prodotti di prezzo contenuto, e nella riduzione degli sprechi, ma soprattutto dalla evoluzione degli stili di vita, che comporta una contrazione del consumo dei carboidrati.

Altro fattore legato alla contrazione della domanda riguarda l'andamento dei prezzi medi, sensibilmente influenzato dalle quotazioni delle materie prime.

Per il medio periodo è prevista una conferma delle tendenze in atto: le vendite estere mostreranno una costante crescita, mentre il mercato interno sarà ancora negativo a volume, ma con flessioni in progressiva riduzione.

Sul piano dell'offerta, nel mercato italiano sono presenti pochi grandi operatori affiancati da imprese di dimensioni medio-piccole: operano circa 120-130 pastifici, solitamente specializzati in un segmento di mercato.

Gli stabilimenti sono localizzati in tutta Italia, con prevalenza nell'Italia meridionale, vicino alle zone di produzione del grano duro.

Nel nord Italia sono invece presenti gli stabilimenti di maggiori dimensioni. Il settore si caratterizza per un eccesso di capacità produttiva per i continui investimenti, con tasso di utilizzo degli impianti pari al 71%. Il processo produttivo è caratterizzato da una forte automazione ed integrazione e, in molti stabilimenti, va dalla macinazione al confezionamento del prodotto finito.

L'integrazione a monte nel settore della molitoria da parte dei pastifici è un fenomeno frequente e riguarda i maggiori produttori di pasta secca, soprattutto se posizionati nelle fasce più alte del mercato.

La struttura dei costi denota un'elevata incidenza del grano duro, che raggiunge per la pasta secca il 60% sul fatturato. Come la maggior parte delle materie prime agricole, anche le quotazioni del grano duro sono estremamente volatili e dipendono dalle superfici di anno in anno coltivate, da meteo, raccolti, tassi di cambio, e sono amplificate da fenomeni speculativi.

Soci

5.4 Partecipazione, direzione e coordinamento

L'Emittente ha come socio unico la De Matteis Costruzioni S.p.A., la società capogruppo, che redige il bilancio consolidato e svolge la funzione di controllo e coordinamento di tutte le società del Gruppo.

Si riportano di seguito i nomi degli azionisti che, alla data del documento di ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale della De Matteis Costruzioni S.p.A. e la relativa percentuale:

Armando De Matteis 45,32%
Alberto De Matteis 1,56%
Marco De Matteis 1,56%
Maria Gabriella De Matteis 1,56%
Vittorio Grillo 12,50%
Gloria Grillo 12,50%
Marta Grillo 10,34%
Marco Grillo 3,665%
Maria Caterina Grillo 3,665%
Alessandra Grillo 3,665%
Guido Grillo 3,665%

5.5 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del documento di ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

6. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

6.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo si rinvia all'ultimo bilancio d'esercizio approvato che, insieme alle relative relazioni degli organismi di controllo, è riportato nell'Allegato I (Bilancio civilistico dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organismi di controllo) del presente Documento di Ammissione.

6.2 Relazione finanziaria di periodo al 30 settembre 2017 "anaudited"

A completamento delle informazioni finanziarie dell'Emittente e per la sola finalità di inclusione nel presente Documento, si riporta di seguito una sintesi dei prospetti gestionali interni indicanti i principali dati economici e patrimoniali relativi alla situazione "anaudited" al 30 settembre 2017:

(Dati in migliaia di Euro)	30-set-17
Valore della produzione	73.196
Margine operativo lordo (EBITDA)	6.649
<i>Margine operativo lordo (EBITDA) %</i>	<i>9,08</i>
Reddito Operativo (EBIT)	3.726
<i>Reddito Operativo (EBIT) %</i>	<i>5,09</i>
Reddito ante imposte (EBT)	2.039
<i>Reddito ante imposte (EBT) %</i>	<i>2,78</i>
Patrimonio Netto	32.571
Posizione Finanziaria Netta	46.340

Si segnala che i dati infrannuali non sono sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito i regolamenti dei prestiti contenenti i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«De Matteis Agroalimentare S.p.a. “A” – 5,20% 2017 – 2023»
DI NOMINALI EURO 5.000.000
ISIN IT0005316226

De Matteis Agroalimentare S.p.a.

Sede legale: Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia

Capitale Sociale: Euro 16.072.000

Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Avellino 91000230648

Partita Iva n. 00520460643

R.E.A. n. **79252**

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della De Matteis Costruzioni S.p.A..

*Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20.

“**Banca Agente**” indica Banca Popolare di Bari S.c.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 19.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il Bilancio di Esercizio ovvero, nel caso in cui l’Emittente rediga il Bilancio Consolidato ed a partire dall’esercizio con riferimento al quale viene redatto, il Bilancio Consolidato.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A.

“**Bilancio di Esercizio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A..

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Capogruppo**” si intende De Matteis Costruzioni S.p.A. con sede legale in Avellino – Via Amoretta P.co S. Nicola 6/E – Italia, capitale sociale deliberato Euro 2.747.780 i.v., codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino n. 00231180647, partita I.V.A. 00231180647 R.E.A. n. 71831.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Core Business**” indica l’attività di produzione e commercializzazione di pasta.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 11.

“**Credito verso Capogruppo**” si intende il credito dell’Emittente verso la Capogruppo.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 15° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio (che non potrà in ogni caso essere successiva al 10 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile), dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Emittente**” indica De Matteis Agroalimentare S.p.a., con sede legale in Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia, capitale sociale deliberato Euro 16.072.000 i.v., codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino n. 91000230648, partita I.V.A. 00520460643 R.E.A. n. 79252.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Famiglia De Matteis**” si intendono De Matteis Armando, De Matteis Maria Gabriella, De Matteis Alberto, De Matteis Marco.

“**Famiglia Grillo**” si intendono Grillo Marta, Grillo Vittorio, Grillo Gloria, Grillo Alessandra, Grillo Maria Caterina, Grillo Marco, Grillo Guido.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Gruppo dell'Emittente**” indica l'Emittente e le società nelle quali l'Emittente detenga o verrà a detenere una partecipazione diretta.

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente e/a altre società del Gruppo sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente e/o del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contra indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento a prestito o altro debito sunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali,

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato di cui all'Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all’Emittente od alle società del Gruppo dell’Emittente:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l’emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all’assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice civile.

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile;
- (iv) le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato, in particolare è espressamente autorizzata dai Portatori dei Titoli l’operazione che si riferisce all’acquisizione del ramo d’azienda Bianconi e/o alla eventuale futura fusione della De Matteis Natural Food;
- (v) le fusioni poste in essere tra l’Emittente e altre società del Gruppo diverse dall’Emittente ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l’Emittente sia l’incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque parte del Gruppo.
- (vi) le operazioni di acquisizione per un importo complessivo annuo inferiore a 3 milioni di Euro purché relative a società od aziende che abbiano un oggetto sociale ricompreso nel Core Business;

(vii) le permutate derivanti da sostituzioni impianti e macchinari.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’ articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (g) (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (h) (+) effetti in scadenza;
- (i) (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
- (j) (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 15 giugno 2018.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato e /o vendita di azioni sul mercato, delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato non regolamentato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 20.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Rimanenze**” si intende la voce “C.I TOTALE RIMANENZE” del Bilancio.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell’Emittente <http://www.dematteisfood.it/>

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Maggiorato come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Ulteriore Prestito**” indica il prestito «*De Matteis Agroalimentare S.p.a. “B” – 4,10% 2017 – 2022*» che sarà emesso contestualmente al presente Prestito alla Data di Emssione.

“**Valore della Produzione**” o “**VDP**” indica il valore della produzione come definito dall’articolo 2425 del codice civile.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

“**Vincoli Esistenti**” indica i seguenti Vincoli, esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente ed al Gruppo:

Garanzie Ricevute		
Garante	Valore della Garanzia	Importo garantito al 30/09/17

De Matteis Costruzioni Spa	70.668.233	36.108.995
De Matteis Costruzioni Spa e De Matteis Armando	39.315.204	20.767.720
EIF- European Investment Fund	155.145	155.145
Garanzie Fideiussorie Prestate		
Garantito	Valore della Garanzia	Importo garantito al 30/09/17
De Matteis Costruzioni Spa	8.687.285	5.712.200
De Matteis Costruzioni Spa	8.687.285	5.712.200
De Matteis Natural Food Srl	1.065.286	702.702
Garanzie Ipotecarie Prestate		
Garantito	Valore della Garanzia	Importo garantito al 30/09/17
BDM MCC Spa	6.000.000	2.870.335
Mediocredito Italiano	6.000.000	2.870.335
Banca Regionale di Sviluppo	3.000.000	1.467.705
Banca di Credito Popolare	2.000.000	978.470
Banca PROMOSS	1.000.000	478.389

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) denominato «*De Matteis Agroalimentare S.p.a. “A” – 5,20% 2017 – 2023*», è costituito da n. 100 obbligazioni al portatore (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000 ciascuno di taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione*”.

accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 18 dicembre 2017 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 15 dicembre 2023 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9

(*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,20% (cinque virgola venti per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”) calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli.

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, e salvo quanto previsto all’Articolo 11 (*Impegni dell’Emittente*) (vii) il Tasso di Interesse Iniziale può essere aumentato o diminuito (il Tasso di Interesse Iniziale, come aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il “**Tasso di Interesse Variato**”) sulla base di quanto riportato di seguito:

Valore del Covenant	Step Up/ Step Down	Percentuale
PFN/EBITDA < 3,5	Step Down	-0,45%
3,5<= PFN/EBITDA <= 4,0	Step Down	-0,25%
4 < PFN/EBITDA < =5	Invariato	
5,0 < PFN/EBITDA <= 5,5	Step Up	+0,25%
5,5 < PFN/EBITDA <= 6	Step Up	+0,50%
PFN/EBITDA > 6	Step Up	+ 1%

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Variato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica in cui sia verificato e calcolato il suddetto Covenant Finanziario. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile alla Data di Scadenza od alla Data di Rimborso Anticipato.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Emittente con il supporto della Banca Agente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Variato, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 15 giugno 2019, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute, direttamente od indirettamente, congiuntamente o singolarmente dai membri della Famiglia De Matteis e/o della Famiglia Grillo, risulti inferiore al 80%, o inferiore al 67 % in caso di cambio di controllo conseguente ad una Quotazione (“**Cambio di Controllo**”);
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato) o, limitatamente agli impegni di cui all'Articolo 11 (vii), per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni di calendario;
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente ovvero la differente società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare

ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

(v) **Procedimenti di esecuzione:**

(a) L'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(b) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ovvero avente a oggetto i Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(c) In sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(d) Vengano elevati protesti nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo con la quale si approvi:

a) la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo; ovvero

b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo;

(vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;

(ix) **Cross default dell'Emittente:**

(i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un importo superiore a 2 milioni ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile di 15 (quindici) Giorni Lavorativi; e/o

(ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento superiore a 2 milioni (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo;

- (x) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xi) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiii) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xiv) **Privilegio Speciale:** la nullità, l'annullamento, l'inefficacia e/o lo scioglimento in tutto od in parte del Privilegio Speciale ovvero la violazione da parte dell'Emittente di una o più obbligazioni poste a suo carico ai sensi dell'articolo 8 (*Impegni del Costituente*) del Privilegio Speciale.
- (xv) **Garanzia Fideiussoria:** la nullità, l'annullamento, l'inefficacia e/o lo scioglimento in tutto od in parte della Garanzia Fideiussoria ovvero la violazione da parte dell'Emittente di una o più obbligazioni poste a suo carico ai sensi della Garanzia Fideiussoria.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente, tramite apposito comunicato da pubblicarsi sul Sito Internet, ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC: dematteisagroalimentarespa@pec.it, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT e ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia precedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che sia in grado di determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o di altra società del Gruppo; (b) non cessare l'oggetto sociale dell'Emittente e fare in modo che l'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo non venga modificato in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (c) non realizzare e fare in modo che le altre società del Gruppo non realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso o esse esercitata/e alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (d) non modificare la propria forma giuridica e fare in modo che i propri soci non costituiscano alcun Vincolo sulle azioni dell'Emittente;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non vengano approvate né compiere e fare in modo che non vengano compiute Operazioni Straordinarie;
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli non costituire e fare in modo che non venga costituito dalle altre società del Gruppo alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):

- indicazione della Posizione Finanziaria Lorda alla fine di ciascun trimestre solare;
 - fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal budget;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget ed al piano industriale;
 - indicazione del saldo dei crediti verso la Capogruppo e verso le altre società detenute dalla Capogruppo.
- b) semestralmente, entro 75 (settantacinque) giorni di calendario dal periodo di riferimento, in aggiunta alle informazioni trimestrali, la situazione economico-patrimoniale dell'Emittente e delle controllate contenente alcuni indicatori: il bilancio semestrale dell'Emittente aggiornato alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente, della Capogruppo e delle altre società del Gruppo rispetto al budget;
- c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente e/o al Gruppo:
- Bilancio al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio;
 - relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio;
 - aggiornamento del business plan;
 - Dichiarazione sui Covenant.
- (vii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano rispettati i seguenti valori dei rapporti finanziari PFN/PN, PFN/EBITDA, OF/EBITDA, PFN, (unitamente i “**Covenant Finanziari**” e ciascuno un “**Covenant Finanziario**”):

Indicatore		Valori soglia per anno / semestre					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	PFN / PN < =	2,5	2,5	2,5	2	2	2
	PFN / Ebitda < =	7	7	7	7	7	7
	PFN < =	70 milioni	70 milioni	70 milioni	70 milioni	70 milioni	70 milioni

- (viii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (ix) al di fuori delle Operazioni Straordinarie Consentite, non vendere, trasferire od altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente, per un ammontare annuo complessivo superiore a 2 milioni di Euro e

semprechè i proventi derivanti da tali operazioni vengano re-investiti in attività inerenti al Core Business;

- (x) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell'utile netto dell'Emittente a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare un Evento Rilevante;
- (xi) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (vi)(c) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) salva la facoltà dell'Emittente di richiedere in ogni momento l'esclusione dei Titoli dalla negoziazione nel Mercato Extramot PRO, osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xv) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xvi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
- (xvii) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 10 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xviii) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xix) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;

- (xx) non permettere che le società del Gruppo dell'Emittente assumano obblighi contrattuali (o Vincoli) che:
 - (a) limitino il diritto di tale altra società del Gruppo di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
 - (b) non permettano a tale altra società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
 - (c) limitino il diritto, l'obbligo o la facoltà di tale società del Gruppo, di trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente,
 qualora una di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxi) astenersi e fare in modo che le società del Gruppo dell'Emittente si astengano, dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla Data di Emissione con particolare riguardo a, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxiii) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo PricewaterhouseCoopers S.p.A.) ovvero altra *big four* senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;
- (xxiv) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, *assets* od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors and Officers Insurance*);
- (xxv) comunicare ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione, qualora tali provvedimenti si riferiscano ad ammontari superiori ad 1 milione di Euro per singola fattispecie;
- (xxvi) fare sì che il Credito verso Capogruppo non sia mai superiore ad Euro 7.763.000, come da Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

12. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Variato, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 22 (*Varie*), ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet e comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo

all'applicazione di un Tasso di Interesse Maggiorato e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

14. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 28 novembre 2017.

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei

Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

19. Agente di calcolo e pagamento

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

20. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente, entro un limite massimo di 30.000 Euro per singola assemblea, nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente, entro un limite massimo di 20.000 Euro annui.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle norme vigenti. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto del fondo di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio e del fondo di investimento Anthilia BIT Parallel Fund, sono assistiti, per tutto il tempo che tali Titoli rimarranno di titolarità di suddetti fondi, dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata "*InnovFin Sme Guarantee Facility*" con il supporto finanziario dell'Unione Europea ai sensi del programma "*Horizon 2020 Financial Instruments*".

L'Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell'Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea, che è legittimata a verificare l'uso della Garanzia nel contesto del programma "*InnovFin SME Guarantee Facility*" e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**") avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo regolamento. L'Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all'attività d'impresa, ai libri e alle registrazioni dell'Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso gli uffici dell'Emittente, quest'ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l'accesso presso i detti uffici durante le normali ore d'ufficio.

23. Privilegio Speciale

In prossimità alla Data di Emissione, con atto sottoscritto tra la l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli, l'Emittente ha rilasciato un privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato ed integrato, sul magazzino meglio descritto nell'atto (il "**Privilegio Speciale**") a favore di ciascuno dei Portatori dei Titoli, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito Obbligazionario e del presente Regolamento per un ammontare massimo

pari ad Euro 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio. Il testo del Privilegio Speciale è allegato al Regolamento come Allegato B.

24. Garanzia Fideiussoria

In data 18 dicembre 2017, con atto sottoscritto tra la Capogruppo e gli iniziali Obbligazionisti, la Capogruppo, in qualità di garante, ha rilasciato, nell'interesse dell'Emittente, una garanzia fideiussoria (la "**Garanzia Fideiussoria**") a favore di ciascuno degli Obbligazionisti, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti degli Obbligazionisti ai sensi del Prestito Obbligazionario e del presente Regolamento per un ammontare massimo pari ad Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio.

Il testo della Garanzia Fideiussoria è allegato al Regolamento come Allegato C.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

PRESTITO A

Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo Singola Obbligazione	Rimborso Quota Capitale Singola Obbligazione
				50.000,00	
15/12/2017	0		0,00%	50.000,00	
15/06/2018	0		0,00%	50.000,00	
15/12/2018	0	0,00%	0,00%	50.000,00	
15/06/2019	1	9,00%	9,00%	45.500,00	4.500,00
15/12/2019	2	9,00%	18,00%	41.000,00	4.500,00
15/06/2020	3	9,50%	27,50%	36.250,00	4.750,00
15/12/2020	4	9,50%	37,00%	31.500,00	4.750,00
15/06/2021	5	9,50%	46,50%	26.750,00	4.750,00
15/12/2021	6	10,00%	56,50%	21.750,00	5.000,00
15/06/2022	7	10,00%	66,50%	16.750,00	5.000,00
15/12/2022	8	10,50%	77,00%	11.500,00	5.250,00
15/06/2023	9	10,50%	87,50%	6.250,00	5.250,00
15/12/2023	10	12,50%	100,00%	0,00	6.250,00

ALLEGATO B

COSTITUZIONE DI PRIVILEGIO SPECIALE EX ARTICOLO 46, comma 1-bis. D. Lgs. 1 Settembre 1993 N. 385 A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA DE MATTEIS AGROALIMENTARE S.p.A.

TRA

DE MATTEIS AGROALIMENTARE S.p.A., società per azioni con sede legale in Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia capitale sociale pari ad Euro 16.072.000 i.v. codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino 91000230648 R.E.A. 79252 (di seguito il “**Costituente**” o “**De Matteis**”), in persona del signor [•], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore;

E

ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A., sede legale Corso Porta Romana 68, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960 - iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1854148 - capitale sociale variabile interamente versato -, iscritta al n. 269 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (“**Testo Unico Finanziario**” o “**TUF**”) che, nella sottoscrizione del presente documento agisce per conto dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali gestiti dalla stessa e denominati “**Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio**” (“**BIT**”) e “**Anthilia BIT Parallel Fund**” (“**Parallel Fund**”) (“**Anthilia**”, la “**SGR**”, i “**Fondi**” od il “**Sottoscrittore**”), in persona del signor [•], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore;

Tutte le parti di cui sopra sono collettivamente definite le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- A. In data odierna, il Costituente ha emesso titoli (i “**Titoli**”) per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinque milioni/00) (il “**Prestito**”). I termini e le condizioni dei Titoli (il “**Regolamento dei Titoli**”) sono riportati nell’Allegato 2.
- B. Con il presente contratto (il “**Contratto**”) il Costituente intende concedere ai Creditori Privilegiati un privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del Testo Unico Bancario sui beni indicati all’Articolo 2 (di seguito, il “**Privilegio Speciale**”) a garanzia delle obbligazioni di pagamento del Costituente derivanti dai Titoli.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse (“**Premesse**”) e gli allegati (“**Allegati**”) al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 I termini di seguito elencati avranno il significato di seguito elencato, posto che i termini non diversamente definiti avranno il significato ad essi attribuito nel Regolamento dei Titoli:

“**Articolo**” indica ciascun articolo del presente Contratto.

“**Beni**” ha il significato di cui all'Articolo 2.

“**Contratto**” indica il presente contratto, unitamente alle Premesse ed agli Allegati.

“**Credito Garantito**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 3.1.

“**Creditore Privilegiato**” indica il Portatore dei Titoli, nonché qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli.

“**Data di Estinzione del Privilegio Speciale**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 7.1.

“**Giorno Lavorativo**” ha il significato attribuito a tale termine nel Regolamento dei Titoli.

“**Portatore dei Titoli**” indica ciascun Portatore iniziale dei Titoli nonché qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli.

“**Privilegio Speciale**” ha il significato di cui alla Premessa B.

“**Testo Unico Bancario**” indica il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato.

“**Titoli**” ha il significato di cui alla Premessa A.

2. **COSTITUZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

Al fine di garantire l'integrale e puntuale pagamento del Credito Garantito, con il presente Contratto il Costituente, ai sensi dell'articolo 46, comma 1-*bis*, del Testo Unico Bancario, costituisce privilegio speciale a favore dei Creditori Privilegiati, che accettano:

- (a) sui beni indicati all'Allegato 1;
- (b) in caso di vendita, in tutto od in parte, dei beni indicati all'Allegato 1, sui beni della medesima tipologia di quelli di cui all'Allegato 1, acquistati dal Costituente in sostituzione dei beni venduti (che rientrano nella categoria di cui alla lettera b) dell'art. 46 del Testo Unico Bancario), che entreranno nella proprietà del Costituente tra la data di stipula del presente Contratto e la Data di Estinzione del Privilegio Speciale;

(di seguito tutti i beni indicati nelle precedenti lettere (a) e (b), congiuntamente, i “**Beni**”).

3. **CREDITO GARANTITO**

3.1 Il Privilegio Speciale costituito in forza del presente Contratto garantisce, entro i limiti dell'“**Importo Massimo Garantito**” di cui al successivo punto 3.2, ogni credito, esistente o futuro, dei Creditori Privilegiati nei confronti del Costituente, derivante, a qualunque titolo, dai Titoli (il “**Credito Garantito**”), includendo, a titolo esemplificativo:

- (i) ogni credito nei confronti del Costituente per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, inclusi gli interessi di mora, ed ogni altra obbligazione di pagamento dovuti ai Portatori dei Titoli in base al Regolamento dei Titoli;
- (ii) ogni credito nei confronti del Costituente a titolo di pagamento di indebito o arricchimento senza causa in conseguenza dell'eventuale nullità, annullamento o comunque invalidità o inefficacia dei Titoli, inclusi i crediti a titolo di risarcimento di eventuali danni ai sensi dell'art. 1338 del codice civile;
- (iii) ogni credito nei confronti del Costituente per il rimborso di qualsiasi spesa, onere, commissione e ogni altra tassa, imposta ed in genere ogni altro tributo (inclusi gli incrementi da pagare dovuti a maggiori imposte) o costo sostenuto dai Creditori Privilegiati a seguito del rimborso anticipato dei Titoli, del risarcimento dei danni o di altro indennizzo o di qualsiasi altro importo dovuto ai Creditori Privilegiati in base al Regolamento dei Titoli;
- (iv) ogni credito avente a oggetto tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) documentati e sostenuti e ogni altra somma corrisposta dai Creditori Privilegiati ai fini dell'eventuale escussione del Privilegio Speciale, nonché i costi, gli oneri e le spese sostenuti e documentati in conseguenza di eventuali modifiche del presente Contratto o del Regolamento dei Titoli e dell'esercizio da parte dei Creditori Privilegiati dei diritti a esso spettanti in base al presente Contratto o al Regolamento dei Titoli;
- (v) ogni altro credito nascente a favore dei Creditori Privilegiati in virtù del presente Contratto; e
- (vi) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, il Privilegio Speciale garantisce anche ogni credito avente ad oggetto la restituzione e/o il rimborso di uno o più

pagamenti effettuati dal Costituente ai sensi del Regolamento dei Titoli, che abbiano formato oggetto di revoca, dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità (anche relativa), in conseguenza di Procedure Concorsuali o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa a esso relativo.

3.2 Il Privilegio Speciale costituito in forza del presente Contratto viene concesso per un ammontare di complessivi Euro 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio, restando inteso che tale importo verrà progressivamente ridotto, dovendo rappresentare, in ciascun momento, un importo espresso in Euro pari ad almeno il 110 % dell'ammontare residuo in linea capitale dei Titoli (di seguito "**Importo Massimo Garantito**").

4. EFFICACIA DEL PRIVILEGIO SPECIALE

4.1 Il Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto rimarrà valido, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale del Credito Garantito.

4.2 Il Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto sarà aggiuntivo rispetto a ogni altra garanzia personale o reale di cui i Creditori Privilegiati possano, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutto o parte del Credito Garantito.

5. TRASCRIZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE

5.1 Il presente Contratto sarà registrato nel registro indicato all'articolo 1524, secondo comma, del codice civile per gli effetti di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Testo Unico Bancario.

5.2 Il Costituente autorizza l'esecuzione della suddetta formalità a richiesta di chiunque, con esonero per i preposti ai competenti uffici da ogni responsabilità e si impegna a far sì che, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla stipula del presente Contratto, venga fornita evidenza ai Creditori Privilegiati dell'avvenuta trascrizione, consegnando l'originale della nota di trascrizione del presente Contratto. Detta formalità potrà essere espletata anche dal notaio autenticante il presente Contratto.

5.3 Il Costituente si impegna a fornire ai Creditori Privilegiati, semestralmente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, un elenco contenente l'indicazione specifica dei rispettivi Beni di nuova acquisizione da parte del Costituente ricompresi nella definizione di cui all'Articolo 2, lettera (b), (*Costituzione del Privilegio*). Il Costituente si impegna a ripetere nelle forme richieste dalla legge il presente Privilegio Speciale nel mese di gennaio e luglio di ogni anno, con riferimento ai Beni allora di sua proprietà, fermo restando che i nuovi Beni non determineranno un incremento dell'Importo Massimo Garantito.

5.4 I Creditori Privilegiati in virtù del mandato conferito dal Costituente ai sensi del successivo Articolo 11, sono comunque autorizzati a richiedere, in ogni momento, l'integrazione della trascrizione nel registro di cui all'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Testo Unico Bancario con riferimento ai Beni che sono e saranno oggetto di Privilegio Speciale in forza del presente Contratto e non indicati in Allegato 1. La suddetta integrazione avverrà a spese del Costituente, il quale esonera in ogni caso il Cancelliere del Tribunale competente da ogni responsabilità al riguardo.

5.5 Il Privilegio Speciale si intende in ogni caso costituito su tutti i Beni sino alla concorrenza dell'Importo Massimo Garantito e, pertanto, che la trascrizione di ulteriori descrizioni specifiche di beni, ulteriori rispetto a quella riportata in Allegato 1 al presente Contratto, nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, sarà una mera facoltà dei Creditori Privilegiati e non sarà considerata necessaria al fine della costituzione del Privilegio Speciale sui Beni, ferme restando le inderogabili disposizioni di legge.

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COSTITUENTE

6.1 Ai fini del presente Contratto, il Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Privilegiati quanto segue:

- (i) ha la piena capacità e diritto di sottoscrivere il presente Contratto e di obbligarsi ai sensi dello stesso, e tutte le deliberazioni sociali o di altra natura necessarie in relazione ad esso sono state debitamente e validamente adottate e non sono state revocate; inoltre, le obbligazioni assunte dal Costituente in virtù del presente Contratto non violano, né determinano alcuna violazione di alcuna disposizione statutaria, né alcun impegno contrattuale od obbligo comunque assunto dal Costituente o gravante sullo stesso;
- (ii) il Costituente è l'unico legittimo proprietario dei Beni e ciascuno di tali Beni (i) è libero da qualsiasi altro vincolo, garanzia reale o personale o diritto di terzi di alcun genere, ad eccezione di quelli derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge, e (ii) non è sottoposto a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo ed è liberamente trasferibile;
- (iii) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto, azioni legali, procedimenti giudiziari od arbitrari o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere di urgenza, aventi ad oggetto i Beni, o che possano comunque pregiudicare la validità, efficacia e/o l'opponibilità a terzi del presente Contratto e/o l'escutibilità del Privilegio Speciale davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrari o altri organi giurisdizionali italiani o stranieri;
- (iv) l'elenco contenuto nell'Allegato 1 al presente Contratto ricomprende tutti i beni che ricadono nella definizione di Beni di cui è proprietario il Costituente alla data di stipula del presente Contratto;
- (v) a seguito dell'adempimento delle formalità indicate al precedente Articolo 5 (*Trascrizione del Privilegio Speciale*), il Privilegio Speciale costituirà, sino a quando verrà cancellato in conformità al presente Contratto, una garanzia valida, azionabile, escutibile ed opponibile ai terzi, a garanzia del puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti;
- (vi) alla data del presente Contratto, il Costituente non è soggetto ad alcuna Procedura Concorsuale, né a qualsiasi altra procedura di qualsivoglia natura che possa pregiudicare il perseguimento del suo oggetto sociale, o che possa dare luogo ad una limitazione dei diritti dei suoi creditori o che possa impedire la valida sottoscrizione del presente Contratto.

6.2 Tali dichiarazioni e garanzie dovranno intendersi valide, efficaci e vincolanti con riferimento ai Beni di volta in volta assoggettati al Privilegio Speciale in forza del presente Contratto.

7. DURATA, CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE

7.1 Il Privilegio Speciale concesso in forza del presente Contratto e tutti i diritti e le facoltà dei Creditori Privilegiati derivanti dal presente Contratto rimarranno pienamente validi ed efficaci fino alla Data in cui il Credito Garantito sia integralmente soddisfatto ("**Data di Estinzione del Privilegio Speciale**").

7.2 Successivamente alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale, i Creditori Privilegiati, a spese e su richiesta scritta del Costituente, dovranno prontamente consegnare a quest'ultimo una dichiarazione di consenso all'estinzione del Privilegio Speciale nelle forme previste dalle disposizioni di legge applicabili.

8. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

8.1 In aggiunta e senza pregiudizio per quanto previsto nel Regolamento del Prestito, il Costituente fino alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale, dovrà:

- (i) posto che il Costituente avrà diritto di disporre dei Beni, a ogni data di pagamento degli interessi prevista dal Regolamento del Prestito dovrà mantenere un valore di

- acquisto dei Beni assoggettati al presente Privilegio Speciale pari o superiore al 110 % (centodieci per cento) dell'allora capitale non rimborsato dei Titoli;
- (ii) far eseguire alla società incaricata della revisione legale del bilancio (o ad altro soggetto concordato tra le Parti), con riferimento al giugno e dicembre di ogni anno ed entro rispettivamente il 31 luglio ed il 31 dicembre di ogni anno e fino alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale e metterla a disposizione dei Portatori dei Titoli secondo le modalità indicate nel Regolamento del Prestito, una valutazione che accerti l'esistenza di Beni per un costo di acquisto dei Beni stessi risultante dalla situazione semestrale dell'Emittente o dal Bilancio Individuale almeno pari al 110 % (centodieci per cento) dell'allora capitale non rimborsato dei Titoli;
 - (iii) astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano pregiudicare la validità e/o l'efficacia del Privilegio Speciale o dei diritti e degli interessi dei Creditori Privilegiati a far valere tale garanzia, ovvero che possano diminuire in maniera significativa il valore dei relativi Beni e dovrà compiere a proprie spese quanto i Creditori Privilegiati possano ragionevolmente ritenere necessario o opportuno al fine di tutelare il valore di tali relativi Beni;
 - (iv) salvo quanto diversamente previsto nel Regolamento del Prestito, non costituire, né consentire la creazione di alcun diritto reale, di godimento o di garanzia relativamente ai Beni, ad eccezione di quei diritti derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge o comunque costituiti a favore dei Creditori Privilegiati a garanzia del Credito Garantito;
 - (v) prestare prontamente e a proprie spese cooperazione ai Creditori Privilegiati al fine di tutelare i diritti del medesimo in relazione ai relativi Beni contro le rivendicazioni di terzi;
 - (vi) di volta in volta ed in qualsiasi momento, stipulare ed eseguire sollecitamente tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni derivanti da tali documenti ed atti che dovessero essere necessarie o che i Creditori Privilegiati dovesse richiedere al fine di: (i) assicurare e mantenere l'efficacia del Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto e/o (ii) consentire ai Creditori Privilegiati l'esercizio dei propri diritti relativi ai relativi Beni in quanto oggetto del Privilegio Speciale in forza del presente Contratto;
 - (vii) informare prontamente i Creditori Privilegiati circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata per iscritto relativamente ai Beni che sia rilevante ai fini del presente Contratto e del Privilegio Speciale;
 - (viii) tenere adeguata documentazione in relazione ai Beni, consentendo in qualunque momento ai Creditori Privilegiati, previo ragionevole preavviso, di esaminare tale documentazione e di farne copie ed estratti; e
 - (ix) oltre a quanto previsto nell'Articolo 11 (*Mandato ai Creditori Privilegiati*), fare quanto i Creditori Privilegiati dovessero ragionevolmente richiedere al fine di rendere opponibile ai terzi l'assoggettamento al Privilegio Speciale di cui all'articolo 46, comma 1-*bis* del Testo Unico Bancario costituito in forza del presente Contratto di Beni non ricompresi nei beni di cui all'Allegato 1.

9. MODALITÀ DI ESCUSSIONE

Qualora le Obbligazioni Garantite non siano state adempiute nei termini di cui al Regolamento del Prestito, i Creditori Privilegiati avranno il diritto di escutere la garanzia costituita ai sensi del presente Privilegio Speciale e potranno esercitare qualsiasi altro diritto a loro spettante per il caso di inadempimento del Costituente relativo al Credito Garantito.

10. IMPUTAZIONE DEI PROVENTI ED EVENTUALE ECCEDENZIA

Tutti i ricavi ricevuti dai Creditori Privilegiati in relazione all'escussione del Privilegio Speciale e in relazione a una vendita, incasso o altro realizzo dei Beni, o di parte di essi, saranno utilizzati per il soddisfacimento del Credito Garantito fino al totale soddisfacimento dello stesso. Eventuali eccedenze saranno restituite al Costituente.

11. MANDATO AI CREDITORI PRIVILEGIATI

- 11.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Costituente conferisce ai Creditori Privilegiati mandato con rappresentanza irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché, in nome, per conto e a spese del Costituente, in caso di inerzia di quest'ultimo protratta per 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento di richiesta scritta da parte Creditore Privilegiato provveda, ove possibile, al compimento delle attività di cui ai precedenti Articoli 5 (*Trascrizione del Privilegio Speciale*) e 8 (*Impegni del Costituente*) del presente Contratto.
- 11.2** Nel conferire il presente mandato, il Costituente prende atto del conflitto di interessi dei Creditori Privilegiati e riconosce che l'esecuzione del mandato potrà comportare per i Creditori Privilegiati la conclusione di contratti con se stesso. A tal fine, ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, autorizza espressamente i Creditori Privilegiati a eseguire il mandato anche agendo in conflitto di interessi e concludendo contratti con se stesso e rinuncia sin d'ora alle eventuali azioni di annullamento, inefficacia od invalidità di tali contratti.

12. COMUNICAZIONI

- 12.1** Ogni avviso o comunicazione prevista dal presente Contratto sarà considerata valida se effettuata per iscritto ed inviata all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R, o tramite PEC, agli indirizzi di seguito indicati o ad altro indirizzo di volta in volta comunicato dalle Parti con le modalità di cui al presente Articolo:

se al BIT e Parallel Fund:

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

Corso di Porta Romana, 68

20122 Milano

Italia

Alla cortese attenzione di: Responsabile Anthilia BIT – Anthilia Bond Impresa Territorio e Anthilia BIT – Parallel Fund

PEC: anthilia@pec.it

se al Costituente:

De Matteis Agroalimentare S.p.A.

Via Amoretta - Parco S. Nicola N. 6/E

83100 Avellino

Italia

Alla cortese attenzione di: Luca Iandolo

PEC: dematteisagroalimentarespa@pec.it

- 12.2** Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno: (i) dal momento della consegna se inviate a mezzo raccomandata A/R; (ii) con la ricezione dell'email via PEC. Le comunicazioni pervenute agli indirizzi sopra indicati in un giorno non lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro si considereranno effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 12.3** Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, con preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi, quel diverso indirizzo presso il quale intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative o altrimenti connesse al presente Contratto.

13. MISCELLANEA

- 13.1** Il Costituente accetta che i Creditori Privilegiati non saranno responsabile per gli eventuali danni causati al Costituente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti di garanzia in esso costituiti, se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.
- 13.2** Salvo quanto previsto dall'Articolo 11 (*Mandato ai Creditori Privilegiati*), eventuali modifiche del presente Contratto saranno efficaci solo se effettuate per iscritto e se firmate dal Costituente e dai Creditori Privilegiati, nella stessa forma in cui è stipulato il presente Contratto. Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione del presente Contratto e nessun consenso a qualsiasi deroga a esso da parte del Costituente saranno efficaci se non siano effettuati per iscritto e firmati dai Creditori Privilegiati e comunque tale rinuncia o consenso saranno efficaci solo per il caso specifico e per il fine specifico per cui sono stati dati.
- 13.3** Nessuna omissione o ritardo, da parte dei Creditori Privilegiati, nell'esercizio di qualsiasi diritto a essi spettante ai sensi del presente Contratto opererà come rinuncia a esso; né alcun esercizio di un singolo diritto o di parte di esso impedirà qualsiasi altro od ulteriore esercizio o l'esercizio di qualsiasi altro diritto.
- 13.4** I diritti e le azioni di tutela dei Creditori Privilegiati previsto nel presente Contratto e nel Regolamento del Prestito sono cumulativi e si aggiungono e non escludono qualsiasi altro diritto o azione di tutela previsti dalla legge. I diritti dei Creditori Privilegiati ai sensi del presente Contratto non sono condizionati o subordinati a qualsiasi tentativo da parte dei Creditori Privilegiati di esercitare altri diritti o garanzie nei confronti di qualunque terzo.
- 13.5** Senza pregiudizio alcuno ad altre previsioni del presente Contratto, esso sarà vincolante per il Costituente e per i rispettivi successori, cessionari e aventi causa a qualunque titolo a seguito di operazioni straordinarie e sarà a beneficio dei Creditori Privilegiati e dei loro successori, cessionari o aventi causa.
- 13.6** Secondo la massima estensione prevista dalla legge, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola del presente Contratto non comporterà l'invalidità o la nullità del Contratto stesso.

14. NEGOZIAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il Costituente dichiara che il presente Contratto e ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra il Costituente e i Creditori Privilegiati, che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che lo stesso non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver ricevuto dai Creditori Privilegiati la bozza definitiva del presente Contratto prima della data odierna. Conseguentemente, le Parti riconoscono reciprocamente che nel presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1341 e 1342 del codice civile.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 15.1** Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano.
- 15.2** Per qualsiasi controversia avente origine dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto sarà competente, salvo le ipotesi di competenza inderogabile per legge, in via esclusiva il Foro di Milano.

16. TASSE, IMPOSTE E SPESE

- 16.1** Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200) trattandosi di Privilegio Speciale concesso dal debitore, De Matteis Agroalimentare S.p.A., in favore dei creditori, BIT e Parallel Fund e ciascun successivo Portatore dei Titoli (Risoluzione ministeriale n. 260146/1991).
- 16.2** Tutte le tasse, imposte e spese dovute in relazione al presente Contratto saranno a esclusivo carico del Costituente.

17. ATTO A RACCOLTA

- 17.1** Le Parti chiedono che il presente Contratto venga conservato e depositato nella raccolta degli atti tra vivi del Notaio che autenticherà le sottoscrizioni qui apposte, autorizzando il Notaio detto a rilasciarne copie autentiche, estratti e certificati a richiesta di qualunque Parte.

ALLEGATO C
GARANZIA FIDEIUSSORIA

TRA

De Matteis Costruzioni S.p.A., con sede in Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 00231180647, partita IVA e codice fiscale n. 00231180647, n. REA AV-71831, capitale sociale pari ad Euro 2.747.780,00 interamente versato, nella persona di Ing. Alberto De Matteis, nato a Benevento il 21 novembre 1971, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica ove sopra, in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2017 (il “**Garante**”), da un lato,

E

ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A., sede legale Corso Porta Romana 68, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960 - iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1854148 - capitale sociale variabile interamente versato -, iscritta al n. 269 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (“**Testo Unico Finanziario**” o “**TUF**”) che, nella sottoscrizione del presente documento agisce per conto dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali gestiti dalla stessa e denominati “**Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio**” (“**BIT**”) e “**Anthilia BIT Parallel Fund**” (“**Parallel Fund**”) (di seguito i “**Portatori dei Titoli**”, restando inteso che per Portatore dei Titoli A o per Portatori dei Titoli si intenderanno, ai fini della presente garanzia fideiussoria, il soggetto od i soggetti titolari, di volta in volta, dei Titoli Obbligazionari, come di seguito definiti) .

Il Garante ed i Portatori dei Titoli, collettivamente le “**Parti**” e singolarmente una “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- (A) In data 29 novembre 2017, Anthilia ha sottoscritto per conto di BIT n. 80 e Parallel Fund n. 20 Titoli A emessi da De Matteis Agroalimentare S.p.A. con sede in Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino e codice fiscale n. 91000230648 R.E.A. 79252 capitale sociale pari ad Euro Euro 16.072.000 interamente versato, (il “**Debitore Principale**”) aventi i termini e le condizioni di cui al regolamento di cui all’Allegato A (i “**Titoli Obbligazionari**”).
- (B) Tutto ciò premesso, con il rilascio della presente garanzia fideiussoria (la “**Garanzia Fideiussoria**”), il Garante intende garantire integralmente, incondizionatamente ed irrevocabilmente ad ogni Portatore dei Titoli il pagamento di ogni importo dovuto dall’Emittente sui Titoli Obbligazionari in linea capitale, interessi o dovuto a titolo di commissioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO E NATURA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

- 1.1 Mediante la presente Garanzia Fideiussoria, il Garante garantisce irrevocabilmente, incondizionatamente ed integralmente tutto quanto dovuto dal Debitore Principale a qualunque Portatore dei Titoli a valere sui Titoli Obbligazionari per capitale, interessi anche se moratori, ed ogni altro accessorio dovuto dal Debitore Principale in relazione ai Titoli Obbligazionari, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario (il “**Debito Garantito**”). Resta inteso che il suddetto obbligo di garanzia sarà limitato ad un importo massimo di Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio (“**Importo Massimo Garantito**”).
- 1.2 La presente Garanzia Fideiussoria è a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, in deroga all’articolo 1945 c.c.

2. ANNULLAMENTO, INEFFICACIA E REVOCA DEI PAGAMENTI

Il Garante si obbliga altresì a risarcire, in caso di fallimento del Debitore Principale o di assoggettamento dello stesso a diversa procedura concorsuale e nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, a qualunque Portatore dei Titoli le somme che dallo stesso Portatore dei Titoli fossero state incassate in pagamento del Debito Garantito e che dovessero essere restituite - anche in via giudiziale o stragiudiziale, ed anche in sede transattiva - a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.

3. SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia Fideiussoria nei confronti di qualunque Portatore dei Titoli s'intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali successori o aventi causa del Garante stesso, a qualsiasi titolo.

4. RECESSO DALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il Garante non può recedere dalla presente Garanzia Fideiussoria fino al termine previsto all'articolo 6.1.

5. INFORMAZIONI SUI TITOLI OBBLIGAZIONARI

5.1 La presente Garanzia Fideiussoria è incorporata nei Titoli Obbligazionari essendo a beneficio di ogni relativo Portatore dei Titoli e circolerà con i Titoli Obbligazionari stessi.

5.2 Il Garante dichiara di essere a conoscenza delle condizioni che regolano i Titoli Obbligazionari ed il relativo Debito Garantito.

5.3 Il Garante avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore Principale e di informarsi presso lo stesso Debitore Principale dello svolgimento dei propri rapporti con qualsiasi Portatore dei Titoli.

5.4 Indipendentemente da quanto sopra disposto, qualsiasi Portatore dei Titoli è comunque obbligato, a richiesta del Garante, a comunicargli - relativamente al Debito Garantito - l'entità dell'esposizione debitoria del Debitore Principale, quale risultante al momento della richiesta.

6. DURATA E PERMANENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL GARANTE

6.1 La presente Garanzia Fideiussoria sarà in vigore fino alla soddisfazione di ogni obbligazione di pagamento del Debitore Garantito derivante dai Titoli Obbligazionari. Pertanto il Garante rimarrà obbligato fino alla completa estinzione degli eventuali inadempimenti del Debito Garantito occorsi prima del termine indicato al presente articolo 6.1.

6.2 I diritti in capo a qualsiasi Portatore dei Titoli derivanti dalla presente Garanzia Fideiussoria restano integri fino a totale estinzione del Debito Garantito, senza che vi sia necessità di escutere il Debitore Principale, il Garante o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

7. PAGAMENTO DEL GARANTE

7.1 Il Garante è obbligato a pagare immediatamente, trascorsi 30 Giorni Lavorativi dalla richiesta di pagamento fatta da qualsiasi Portatore dei Titoli all'Emittente, a qualsiasi Portatore dei Titoli a semplice richiesta scritta del relativo Portatore dei Titoli o di proprio rappresentante quanto allo stesso dovuto per capitale, interessi, spese, commissioni, tasse ed ogni altro accessorio del Debito Garantito fino all'Importo Massimo Garantito.

7.2 In caso di suo ritardo nel pagamento, il Garante è obbligato a corrispondere al relativo Portatore dei Titoli, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del Debitore Principale. L'eventuale scadenza del Debito Garantito, che dovrà essere comunicata da qualsiasi Portatore dei Titoli al Garante per iscritto, si intenderà automaticamente estesa al Garante medesimo.

8. SCADENZA DEL DEBITO GARANTITO

Qualsiasi Portatore dei Titoli potrà esercitare ogni diritto previsto dai Titoli Obbligazionari che comporti una scadenza anticipata secondo le modalità ed i termini ivi previsti.

9. POSTERGAZIONE DEI DIRITTI DEL GARANTE

- 9.1 Ferma restando l'applicazione degli artt. 61, 62 e 63 del R.D. 16.3.42 n. 267 in caso di assoggettamento a procedura concorsuale del Debitore Principale, resta convenuto che il diritto di regresso e surroga spettante al Garante nei confronti del Debitore Principale sia postergato nei confronti di qualsiasi Portatore dei Titoli finché il credito degli stessi Portatori dei Titoli verso il Debitore Principale non sia stato interamente estinto.
- 9.2 Qualora il Garante riceva pagamenti dal Debitore Principale in virtù del suo diritto di regresso o surroga, dovrà versare a qualsiasi Portatore dei Titoli tali pagamenti sino all'integrale soddisfacimento del residuo credito del relativo Portatore dei Titoli nei confronti del Debitore Principale.

10. EFFICACIA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

La presente Garanzia Fideiussoria ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata, dal medesimo Garante o da terzi, a favore di qualsiasi Portatore dei Titoli nell'interesse del Debitore Principale per il Debito Garantito.

11. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa o in ogni modo connessa alla presente Garanzia Fideiussoria dovrà essere effettuata a mezzo lettera a.r. (che dovrà essere anticipata via fax) o fax e dovrà essere inviata:

se indirizzata al Garante, presso:

De Matteis Costruzioni S.p.A.

Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E

83100 Avellino

Italia

All'attenzione di: Rosa del Regno

E-mail: rosa.delregno@dematteisfood.it

Fax: + 39 0825 607782

se indirizzata ad Anthilia, presso:

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

Corso di Porta Romana, 68

20122 Milano

Italia

Alla cortese attenzione di: Responsabile Anthilia BIT – Anthilia Bond Impresa Territorio e

Anthilia BIT – Parallel Fund

PEC: anthilia@pec.it

Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno: (i) dal momento della consegna se inviate a mezzo raccomandata a.r.; (ii) con la ricezione in forma leggibile da parte del destinatario se inviate via fax. Le comunicazioni pervenute agli indirizzi sopra indicati in un giorno non lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro si considereranno effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, con preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, quel diverso indirizzo presso il quale intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative o altrimenti connesse alla presente Garanzia Fideiussoria.

12. VARIE

Oneri e spese

Le spese e gli oneri fiscali per l'eventuale registrazione della presente Garanzia Fideiussoria ed ogni altra spesa od onere fiscale ad essa inerente o conseguente sono a carico del Garante.

13. NEGOZIAZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il Garante dichiara che la presente Garanzia Fideiussoria ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra esso ed il Portatore dei Titoli, che in essa non vi é alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che la stessa non é stata conclusa mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver da esse ricevuto una bozza definitiva della Garanzia Fideiussoria prima della sottoscrizione. Conseguentemente il Garante e qualunque Portatore dei Titoli riconoscono reciprocamente che alla Garanzia Fideiussoria non trovano applicazione le disposizioni degli articolo 1341 e 1342 del codice civile.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 La presente Garanzia Fideiussoria è regolata dalla legge italiana.

14.2 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione della Garanzia Fideiussoria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme restando le competenze inderogabili stabilite dalla legge.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«De Matteis Agroalimentare S.p.a. “B” – 4,10% 2017 – 2022»
DI NOMINALI EURO 1.000.000
ISIN IT0005316218

De Matteis Agroalimentare S.p.a.

Sede legale: Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia

Capitale Sociale: Euro 16.072.000

Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Avellino 91000230648

Partita Iva n. 00520460643

R.E.A. n. **79252**

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della De Matteis Costruzioni S.p.A..

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Agenzia di Rating**” si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20.

“**Banca Agente**” indica Banca Popolare di Bari S.c.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 19.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il Bilancio di Esercizio ovvero, nel caso in cui l’Emittente rediga il Bilancio Consolidato ed a partire dall’esercizio con riferimento al quale viene redatto, il Bilancio Consolidato.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A.

“**Bilancio di Esercizio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A..

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Capogruppo**” si intende De Matteis Costruzioni S.p.A. con sede legale in Avellino – Via Amoretta P.co S. Nicola 6/E – Italia, capitale sociale deliberato Euro 2.747.780 i.v., codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino n. 00231180647, partita I.V.A. 00231180647 R.E.A. n. 71831.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Core Business**” indica l’attività di produzione e commercializzazione di pasta.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 11.

“**Credito verso Capogruppo**” si intende il credito dell’Emittente verso la Capogruppo.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 15 giugno e 15 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 15° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio (che non potrà in ogni caso essere successiva al 10 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile), dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Emittente**” indica De Matteis Agroalimentare S.p.a., con sede legale in Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia, capitale sociale deliberato Euro 16.072.000 i.v., codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino n. 91000230648, partita I.V.A. 00520460643 R.E.A. n. 79252.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Famiglia De Matteis**” si intendono De Matteis Armando, De Matteis Maria Gabriella, De Matteis Alberto, De Matteis Marco.

“**Famiglia Grillo**” si intendono Grillo Marta, Grillo Vittorio, Grillo Gloria, Grillo Alessandra, Grillo Maria Caterina, Grillo Marco, Grillo Guido.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Gruppo dell’Emittente**” indica l’Emittente e le società nelle quali l’Emittente detenga o verrà a detenere una partecipazione diretta.

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

e) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente e/a altre società del Gruppo sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente e/o del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

f) qualsiasi obbligo di indennizzo o contra indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento a prestito o altro debito sunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;

g) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;

h) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali,

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato di cui all’ Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“Operazioni Straordinarie” indica in relazione all’Emittente od alle società del Gruppo dell’Emittente:

- (xxvii) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l’emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (xxviii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (xxix) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (xxx) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all’assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice civile.

“Operazioni Straordinarie Consentite” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile;
- (iv) le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, ove nominato, in particolare è espressamente autorizzata dai Portatori dei Titoli l’operazione che si riferisce all’acquisizione del ramo d’azienda Bianconi e/o alla eventuale futura fusione della De Matteis Natural Food;
- (v) le fusioni poste in essere tra l’Emittente e altre società del Gruppo diverse dall’Emittente ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l’Emittente sia l’incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque parte del Gruppo.
- (vi) le operazioni di acquisizione per un importo complessivo annuo inferiore a 3 milioni di Euro purché relative a società od aziende che abbiano un oggetto sociale ricompreso nel Core Business;
- (vii) le permutate derivanti da sostituzioni impianti e macchinari.

“Patrimonio Netto o PN” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’ articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- (k) (+) D1 obbligazioni;
- (l) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (m) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (n) (+) D4 debiti verso banche;
- (o) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (p) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (q) (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (r) (+) effetti in scadenza;
- (s) (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
- (t) (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 15 giugno 2018.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato e /o vendita di azioni sul mercato, delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato non regolamentato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 20.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Rimanenze**” si intende la voce “C.I TOTALE RIMANENZE” del Bilancio.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell’Emittente <http://www.dematteisfood.it/>

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Maggiorato come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Ulteriore Prestito**” indica il prestito «*De Matteis Agroalimentare S.p.a. “A” – 5,20 % 2017 – 2023*» che sarà emesso contestualmente al presente Prestito alla Data di Emissione.

“**Valore della Produzione**” o “**VDP**” indica il valore della produzione come definito dall’articolo 2425 del codice civile.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (e) i Vincoli Esistenti;
- (f) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (g) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (h) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

“**Vincoli Esistenti**” indica i seguenti Vincoli, esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente ed al Gruppo:

Garanzie Ricevute		
Garante	Valore della Garanzia	Importo garantito al 30/09/17
De Matteis Costruzioni Spa	70.668.233	36.108.995

De Matteis Costruzioni Spa e De Matteis Armando	39.315.204	20.767.720
EIF- European Investment Fund	155.145	155.145
Garanzie Fideiussorie Prestate		
Garantito	Valore della Garanzia	Importo garantito al 30/09/17
De Matteis Costruzioni Spa	8.687.285	5.712.200
De Matteis Costruzioni Spa	8.687.285	5.712.200
De Matteis Natural Food Srl	1.065.286	702.702
Garanzie Ipotecarie Prestate		
Garantito	Valore della Garanzia	Importo garantito al 30/09/17
BDM MCC Spa	6.000.000	2.870.335
Mediocredito Italiano	6.000.000	2.870.335
Banca Regionale di Sviluppo	3.000.000	1.467.705
Banca di Credito Popolare	2.000.000	978.470
Banca PROMOSS	1.000.000	478.389

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) denominato «*De Matteis Agroalimentare S.p.a. “B” – 4,10% 2017 – 2022*», è costituito da n. 20 obbligazioni al portatore (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000 ciascuno di taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi

inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i "**Portatori dei Titoli**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli "**Investitori Professionali**").

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 18 dicembre 2017 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("**Data di Godimento**").

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 15 dicembre 2022 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 4,10% (quattro virgola dieci per cento) (il "**Tasso di Interesse Iniziale**") calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli.

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, e salvo quanto previsto all'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) il Tasso di Interesse Iniziale può essere aumentato o diminuito (il Tasso di Interesse Iniziale, come aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il “**Tasso di Interesse Variato**”) sulla base di quanto riportato di seguito:

Valore del Covenant	Step Up/ Step Down	Percentuale
PFN/EBITDA < 3,5	Step Down	-0,45%
3,5 <= PFN/EBITDA <= 4,0	Step Down	-0,25%
4 < PFN/EBITDA <= 5	Invariato	
5,0 < PFN/EBITDA <= 5,5	Step Up	+0,25%
5,5 < PFN/EBITDA <= 6	Step Up	+0,50%
PFN/EBITDA > 6	Step Up	+ 1%

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Variato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica in cui sia verificato e calcolato il suddetto Covenant Finanziario. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (iii) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (iv) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile alla Data di Scadenza od alla Data di Rimborso Anticipato.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Emittente con il supporto della Banca Agente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Variato, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire

dalla Data di Pagamento che cade il 15 giugno 2019, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (xxxix) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute, direttamente od indirettamente, congiuntamente o singolarmente dai membri della Famiglia De Matteis e/o della Famiglia Grillo, risulti inferiore al 80%, o inferiore al 67 % in caso di cambio di controllo conseguente ad una Quotazione (“**Cambio di Controllo**”);
- (xxxixii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario;
- (xxxixiii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato) o, limitatamente agli impegni di cui all'Articolo 11 (vii), per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni di calendario;
- (xxxixiv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente ovvero la differente società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

(xxxv) **Procedimenti di esecuzione:**

(e) L'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(f) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ovvero avente a oggetto i Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(g) In sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(h) Vengano elevati protesti nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(xxxvi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo con la quale si approvi:

c) la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo; ovvero

d) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo;

(xxxvii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xxxviii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;

(xxxix) **Cross default dell'Emittente:**

(i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un importo superiore a 2 milioni ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile di 15 (quindici) Giorni Lavorativi; e/o

(ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento superiore a 2 milioni (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo;

(xl) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;

- (xli) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xlii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xliii) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamento purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xliv) **Privilegio Speciale:** la nullità, l'annullamento, l'inefficacia e/o lo scioglimento in tutto od in parte del Privilegio Speciale ovvero la violazione da parte dell'Emittente di una o più obbligazioni poste a suo carico ai sensi dell'articolo 8 (*Impegni del Costituente*) del Privilegio Speciale.
- (xlv) **Garanzia Fideiussoria:** la nullità, l'annullamento, l'inefficacia e/o lo scioglimento in tutto od in parte della Garanzia Fideiussoria ovvero la violazione da parte dell'Emittente di una o più obbligazioni poste a suo carico ai sensi della Garanzia Fideiussoria.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente, tramite apposito comunicato da pubblicarsi sul Sito Internet, ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC dematteisagroalimentarespa@pec.it, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT e ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta

eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (xlvi) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che sia in grado di determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o di altra società del Gruppo; (b) non cessare l'oggetto sociale dell'Emittente e fare in modo che l'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo non venga modificato in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (c) non realizzare e fare in modo che le altre società del Gruppo non realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso o esse esercitata/e alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo; (d) non modificare la propria forma giuridica e fare in modo che i propri soci non costituiscano alcun Vincolo sulle azioni dell'Emittente;
- (xlvii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non vengano approvate né compiere e fare in modo che non vengano compiute Operazioni Straordinarie;
- (xlviii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (xlix) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (l) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli non costituire e fare in modo che non venga costituito dalle altre società del Gruppo alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (li) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
 - d) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):
 - indicazione della Posizione Finanziaria Lorda alla fine di ciascun trimestre solare;
 - fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal budget;

- eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget ed al piano industriale;
 - indicazione del saldo dei crediti verso la Capogruppo e verso le altre società detenute dalla Capogruppo.
- e) semestralmente, entro 75 (settantacinque) giorni di calendario dal periodo di riferimento, in aggiunta alle informazioni trimestrali, la situazione economico-patrimoniale dell'Emittente e delle controllate contenente alcuni indicatori: il bilancio semestrale dell'Emittente aggiornato alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente, della Capogruppo e delle altre società del Gruppo rispetto al budget;
- f) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente e/o al Gruppo:
- Bilancio al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio;
 - relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio;
 - aggiornamento del business plan;
 - Dichiarazione sui Covenant.
- (iii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano rispettati i seguenti valori dei rapporti finanziari PFN/PN, PFN/EBITDA, OF/EBITDA, PFN (unitamente i “**Covenant Finanziari**” e ciascuno un “**Covenant Finanziario**”):

Indicatore		Valori soglia per anno / semestre					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	PFN / PN < =	2,5	2,5	2,5	2	2	2
	PFN / Ebitda < =	7	7	7	7	7	7
	PFN < =	70 milioni	70 milioni	70 milioni	70 milioni	70 milioni	70 milioni

- (iii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (iv) al di fuori delle Operazioni Straordinarie Consentite, non vendere, trasferire od altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente, per un ammontare annuo complessivo superiore a 2 milioni di Euro e semprechè i proventi derivanti da tali operazioni vengano re-investiti in attività inerenti al Core Business;

- (lv) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell'utile netto dell'Emittente a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare un Evento Rilevante;
- (lvi) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (vi)(c) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (lvii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (lviii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (lix) salva la facoltà dell'Emittente di richiedere in ogni momento l'esclusione dei Titoli dalla negoziazione nel Mercato Extramot PRO, osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (lx) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (lxi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
- (lxii) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 10 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (lxiii) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (lxiv) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (lxv) non permettere che le società del Gruppo dell'Emittente assumano obblighi contrattuali (o Vincoli) che:

(d) limitino il diritto di tale altra società del Gruppo di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;

(e) non permettano a tale altra società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;

(f) limitino il diritto, l'obbligo o la facoltà di tale società del Gruppo, di trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente,

qualora una di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(lxvi) astenersi e fare in modo che le società del Gruppo dell'Emittente si astengano, dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);

(lxvii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiave alla Data di Emissione con particolare riguardo a, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;

(lxviii) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo PricewaterhouseCoopers S.p.A.) ovvero altra *big four* senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;

(lxix) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, *assets* od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors and Officers Insurance*);

(lxx) comunicare ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione, qualora tali provvedimenti si riferiscano ad ammontari superiori ad 1 milione di Euro per singola fattispecie;

(lxxi) fare sì che il Credito verso Capogruppo non sia mai superiore ad Euro 7.763.000, come da Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

12. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Variato, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 22 (*Varie*), ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet e comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Maggiorato e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà

l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

14. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 28 novembre 2017.

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

19. Agente di calcolo e pagamento

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

20. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente, entro un limite massimo di 30.000 Euro per singola assemblea, nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente, entro un limite massimo di 20.000 Euro annui.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (f) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (g) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (h) sulla proposta di concordato;
- (i) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (j) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle norme vigenti. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli sottoscritti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a., sono supportati, per tutto il tempo che tali Titoli rimarranno di titolarità della stessa, da *InnovFin SME Guarantee Facility*, ovvero una protezione finanziaria rilasciata dall'Unione Europea nell'ambito degli strumenti finanziari previsti da *Horizon 2020*

L'Emittente riconosce che il Fondo Europeo per gli investimenti (il "FEI), gli agenti del FEI, la Banca europea per gli investimenti (la "BEI"), la Corte dei Conti dell'Unione europea (la "CCE"), la Commissione europea e gli agenti della Commissione europea (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF")) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione europea avente facoltà di verificare l'utilizzo della Garanzia InnovFin, nonché qualsiasi altro organismo a tal fine autorizzato a condurre attività di revisione e controllo ai sensi della legge applicabile (collettivamente, le "Parti Rilevanti") avranno il diritto di effettuare controlli e di chiedere informazioni in relazione al presente regolamento e alla sua esecuzione. L'Emittente si impegna pertanto a consentire lo svolgimento di visite e ispezioni di revisione da parte di ciascuna delle Parti Rilevanti sulle proprie attività aziendali, i suoi libri contabili e i suoi registri. Poiché questi controlli possono includere ispezioni in loco, l'Emittente consente l'accesso ai suoi locali a ciascuna delle Parti Rilevanti durante l'orario di lavoro normale.

23. Privilegio Speciale

In prossimità alla Data di Emissione, con atto sottoscritto tra la l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli, l'Emittente ha rilasciato un privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato ed integrato, sul magazzino meglio descritto nell'atto (il "**Privilegio Speciale**") a favore di ciascuno dei Portatori dei Titoli, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito Obbligazionario e del presente Regolamento per un ammontare massimo pari ad Euro 500.000 (cinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio. Il testo del Privilegio Speciale è allegato al Regolamento come Allegato B.

24. Garanzia Fideiussoria

In data 18 dicembre 2017, con atto sottoscritto tra la Capogruppo e gli iniziali Obbligazionisti, la Capogruppo, in qualità di garante, ha rilasciato, nell'interesse dell'Emittente, una garanzia fideiussoria (la "**Garanzia Fideiussoria**") a favore di ciascuno degli Obbligazionisti, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti degli Obbligazionisti ai sensi del Prestito Obbligazionario e del presente Regolamento per un ammontare massimo pari ad Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio.

Il testo della Garanzia Fideiussoria è allegato al Regolamento come Allegato C.

ALLEGATO A

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

PRESTITO B

Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
				50.000,00	
15/12/2017	0		0,00%	50.000,00	
15/06/2018	0		0,00%	50.000,00	
15/12/2018	0	0,00%	0,00%	50.000,00	
15/06/2019	1	10,00%	10,00%	45.000,00	5.000,00
15/12/2019	2	10,00%	20,00%	40.000,00	5.000,00
15/06/2020	3	12,00%	32,00%	34.000,00	6.000,00
15/12/2020	4	12,00%	44,00%	28.000,00	6.000,00
15/06/2021	5	13,00%	57,00%	21.500,00	6.500,00
15/12/2021	6	13,00%	70,00%	15.000,00	6.500,00
15/06/2022	7	15,00%	85,00%	7.500,00	7.500,00
15/12/2022	8	15,00%	100,00%	0,00	7.500,00
15/06/2023					
15/12/2023					

ALLEGATO B

COSTITUZIONE DI PRIVILEGIO SPECIALE EX ARTICOLO 46, comma 1-bis. D. Lgs. 1 Settembre 1993 N. 385 A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA DE MATTEIS AGROALIMENTARE S.p.A.

TRA

DE MATTEIS AGROALIMENTARE S.P.A. società per azioni con sede legale in Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia capitale sociale pari ad Euro 16.072.000 i.v. codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino 91000230648 R.E.A. 79252 (di seguito il “**Costituente**” o “**De Matteis**”), in persona del signor [•], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore;

E

BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a., una banca costituita in forma di società cooperativa per azioni ai sensi della legge italiana, con sede legale in Corso Cavour, 19, 70122, Bari, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bari al n. 00254030729 e iscritta all'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 4616, capitale sociale pari ad Euro 800.981.345,00 i.v., capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Popolare di Bari” (di seguito “Banca Popolare di Bari”, il “**Creditore Privilegiato**” o “**Portatore iniziale dei Titoli**” posto che con l'espressione “**Portatore dei Titoli**” si intenderà anche qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli), che interviene al presente atto in persona del sig. [•], nella sua qualità di [•];

Tutte le parti di cui sopra sono collettivamente definite le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- C.** In data odierna, il Costituente ha emesso titoli (i “**Titoli**”) per un ammontare complessivo di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) (il “**Prestito**”). I termini e le condizioni dei Titoli (il “**Regolamento dei Titoli**”) sono riportati nell'Allegato 2.
- D.** Con il presente contratto (il “**Contratto**”) il Costituente intende concedere al Creditore Privilegiato un privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del Testo Unico Bancario sui beni indicati all'Articolo 2 (di seguito, il “**Privilegio Speciale**”) a garanzia delle obbligazioni di pagamento del Costituente derivanti dai Titoli.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

18. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

18.1 Le premesse (“**Premesse**”) e gli allegati (“**Allegati**”) al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

18.2 I termini di seguito elencati avranno il significato di seguito elencato, posto che i termini non diversamente definiti avranno il significato ad essi attribuito nel Regolamento dei Titoli:

“**Articolo**” indica ciascun articolo del presente Contratto.

“**Beni**” ha il significato di cui all'Articolo 2.

“**Contratto**” indica il presente contratto, unitamente alle Premesse ed agli Allegati.

“**Credito Garantito**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 3.1.

“**Creditore Privilegiato**” indica il Portatore dei Titoli, nonché qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli.

“**Data di Estinzione del Privilegio Speciale**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 7.1.

“**Giorno Lavorativo**” ha il significato attribuito a tale termine nel Regolamento dei Titoli.

“**Portatore dei Titoli**” indica ciascun Portatore iniziale dei Titoli nonché qualsiasi eventuale successivo portatore dei Titoli.

“**Privilegio Speciale**” ha il significato di cui alla Premessa B.

“**Testo Unico Bancario**” indica il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato.

“**Titoli**” ha il significato di cui alla Premessa A.

19. **COSTITUZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE**

Al fine di garantire l'integrale e puntuale pagamento del Credito Garantito, con il presente Contratto il Costituente, ai sensi dell'articolo 46, comma 1-*bis*, del Testo Unico Bancario, costituisce privilegio speciale a favore del Creditore Privilegiato, che accettano:

- (c) sui beni indicati all'Allegato 1;
- (d) in caso di vendita, in tutto od in parte, dei beni indicati all'Allegato 1, sui beni della medesima tipologia di quelli di cui all'Allegato 1, acquistati dal Costituente in sostituzione dei beni venduti (che rientrano nella categoria di cui alla lettera b) dell'art. 46 del Testo Unico Bancario), che entreranno nella proprietà del Costituente tra la data di stipula del presente Contratto e la Data di Estinzione del Privilegio Speciale;

(di seguito tutti i beni indicati nelle precedenti lettere (a) e (b), congiuntamente, i “**Beni**”).

20. **CREDITO GARANTITO**

20.1 Il Privilegio Speciale costituito in forza del presente Contratto garantisce, entro i limiti dell’“**Importo Massimo Garantito**” di cui al successivo punto 3.2, ogni credito, esistente o futuro, del Creditore Privilegiato nei confronti del Costituente, derivante, a qualunque titolo, dai Titoli (il “**Credito Garantito**”), includendo, a titolo esemplificativo:

- (i) ogni credito nei confronti del Costituente per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, inclusi gli interessi di mora, ed ogni altra obbligazione di pagamento dovuti ai Portatori dei Titoli in base al Regolamento dei Titoli;
- (ii) ogni credito nei confronti del Costituente a titolo di pagamento di indebito o arricchimento senza causa in conseguenza dell'eventuale nullità, annullamento o comunque invalidità o inefficacia dei Titoli, inclusi i crediti a titolo di risarcimento di eventuali danni ai sensi dell'art. 1338 del codice civile;
- (iii) ogni credito nei confronti del Costituente per il rimborso di qualsiasi spesa, onere, commissione e ogni altra tassa, imposta ed in genere ogni altro tributo (inclusi gli incrementi da pagare dovuti a maggiori imposte) o costo sostenuto dal Creditore Privilegiato a seguito del rimborso anticipato dei Titoli, del risarcimento dei danni o di altro indennizzo o di qualsiasi altro importo dovuto al Creditore Privilegiato in base al Regolamento dei Titoli;
- (iv) ogni credito avente a oggetto tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) documentati e sostenuti e ogni altra somma corrisposta dal Creditore Privilegiato ai fini dell'eventuale escussione del Privilegio Speciale, nonché i costi, gli oneri e le spese sostenuti e documentati in conseguenza di eventuali modifiche del presente Contratto o del Regolamento dei Titoli e dell'esercizio da parte del Creditore Privilegiato dei diritti a esso spettanti in base al presente Contratto o al Regolamento dei Titoli;
- (v) ogni altro credito nascente a favore del Creditore Privilegiato in virtù del presente Contratto; e
- (vi) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, il Privilegio Speciale garantisce anche ogni credito avente ad oggetto la restituzione e/o il rimborso di uno o più pagamenti effettuati dal Costituente ai sensi del Regolamento dei Titoli, che abbiano formato oggetto di revoca, dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità (anche

relativa), in conseguenza di Procedure Concorsuali o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa a esso relativo.

20.2 Il Privilegio Speciale costituito in forza del presente Contratto viene concesso per un ammontare di complessivi Euro 500.000 (cinquecentomila) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio, restando inteso che tale importo verrà progressivamente ridotto, dovendo rappresentare, in ciascun momento, un importo espresso in Euro pari ad almeno il 50 % dell'ammontare residuo in linea capitale dei Titoli (di seguito "**Importo Massimo Garantito**").

21. EFFICACIA DEL PRIVILEGIO SPECIALE

21.1 Il Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto rimarrà valido, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale del Credito Garantito.

21.2 Il Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto sarà aggiuntivo rispetto a ogni altra garanzia personale o reale di cui il Creditore Privilegiato possa, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutto o parte del Credito Garantito.

22. TRASCRIZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE

22.1 Il presente Contratto sarà registrato nel registro indicato all'articolo 1524, secondo comma, del codice civile per gli effetti di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Testo Unico Bancario.

22.2 Il Costituente autorizza l'esecuzione della suddetta formalità a richiesta di chiunque, con esonero per i preposti ai competenti uffici da ogni responsabilità e si impegna a far sì che, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla stipula del presente Contratto, venga fornita evidenza al Creditore Privilegiato dell'avvenuta trascrizione, consegnando l'originale della nota di trascrizione del presente Contratto. Detta formalità potrà essere espletata anche dal notaio autenticante il presente Contratto.

22.3 Il Costituente si impegna a fornire al Creditore Privilegiato, semestralmente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, un elenco contenente l'indicazione specifica dei rispettivi Beni di nuova acquisizione da parte del Costituente ricompresi nella definizione di cui all'Articolo 2, lettera (b), (*Costituzione del Privilegio*). Il Costituente si impegna a ripetere nelle forme richieste dalla legge il presente Privilegio Speciale nel mese di gennaio e luglio di ogni anno, con riferimento ai Beni allora di sua proprietà, fermo restando che i nuovi Beni non determineranno un incremento dell'Importo Massimo Garantito.

22.4 Il Creditore Privilegiato in virtù del mandato conferito dal Costituente ai sensi del successivo Articolo 11, sono comunque autorizzati a richiedere, in ogni momento, l'integrazione della trascrizione nel registro di cui all'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Testo Unico Bancario con riferimento ai Beni che sono e saranno oggetto di Privilegio Speciale in forza del presente Contratto e non indicati in Allegato 1. La suddetta integrazione avverrà a spese del Costituente, il quale esonera in ogni caso il Cancelliere del Tribunale competente da ogni responsabilità al riguardo.

22.5 Il Privilegio Speciale si intende in ogni caso costituito su tutti i Beni sino alla concorrenza dell'Importo Massimo Garantito e, pertanto, che la trascrizione di ulteriori descrizioni specifiche di beni, ulteriori rispetto a quella riportata in Allegato 1 al presente Contratto, nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, sarà una mera facoltà del Creditore Privilegiato e non sarà considerata necessaria al fine della costituzione del Privilegio Speciale sui Beni, ferme restando le inderogabili disposizioni di legge.

23. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COSTITUENTE

23.1 Ai fini del presente Contratto, il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Privilegiato quanto segue:

- (i) ha la piena capacità e diritto di sottoscrivere il presente Contratto e di obbligarsi ai sensi dello stesso, e tutte le deliberazioni sociali o di altra natura necessarie in relazione ad esso sono state debitamente e validamente adottate e non sono state revocate; inoltre, le obbligazioni assunte dal Costituente in virtù del presente Contratto non violano, né determinano alcuna violazione di alcuna disposizione statutaria, né alcun impegno contrattuale od obbligo comunque assunto dal Costituente o gravante sullo stesso;
 - (ii) il Costituente è l'unico legittimo proprietario dei Beni e ciascuno di tali Beni (i) è libero da qualsiasi altro vincolo, garanzia reale o personale o diritto di terzi di alcun genere, ad eccezione di quelli derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge, e (ii) non è sottoposto a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo ed è liberamente trasferibile;
 - (iii) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto, azioni legali, procedimenti giudiziari od arbitrari o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere di urgenza, aventi ad oggetto i Beni, o che possano comunque pregiudicare la validità, efficacia e/o l'opponibilità a terzi del presente Contratto e/o l'escutibilità del Privilegio Speciale davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrari o altri organi giurisdizionali italiani o stranieri;
 - (iv) l'elenco contenuto nell'Allegato 1 al presente Contratto ricomprende tutti i beni che ricadono nella definizione di Beni di cui è proprietario il Costituente alla data di stipula del presente Contratto;
 - (v) a seguito dell'adempimento delle formalità indicate al precedente Articolo 5 (*Trascrizione del Privilegio Speciale*), il Privilegio Speciale costituirà, sino a quando verrà cancellato in conformità al presente Contratto, una garanzia valida, azionabile, escutibile ed opponibile ai terzi, a garanzia del puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti;
 - (vi) alla data del presente Contratto, il Costituente non è soggetto ad alcuna Procedura Concorsuale, né a qualsiasi altra procedura di qualsivoglia natura che possa pregiudicare il perseguimento del suo oggetto sociale, o che possa dare luogo ad una limitazione dei diritti dei suoi creditori o che possa impedire la valida sottoscrizione del presente Contratto.
- 23.2** Tali dichiarazioni e garanzie dovranno intendersi valide, efficaci e vincolanti con riferimento ai Beni di volta in volta assoggettati al Privilegio Speciale in forza del presente Contratto.
- 24. DURATA, CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE**
- 24.1** Il Privilegio Speciale concesso in forza del presente Contratto e tutti i diritti e le facoltà del Creditore Privilegiato derivanti dal presente Contratto rimarranno pienamente validi ed efficaci fino alla Data in cui il Credito Garantito sia integralmente soddisfatto (“**Data di Estinzione del Privilegio Speciale**”).
- 24.2** Successivamente alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale, il Creditore Privilegiato, a spese e su richiesta scritta del Costituente, dovranno prontamente consegnare a quest'ultimo una dichiarazione di consenso all'estinzione del Privilegio Speciale nelle forme previste dalle disposizioni di legge applicabili.
- 25. IMPEGNI DEL COSTITUENTE**
- 25.1** In aggiunta e senza pregiudizio per quanto previsto nel Regolamento del Prestito, il Costituente fino alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale, dovrà:
- (i) posto che il Costituente avrà diritto di disporre dei Beni, a ogni data di pagamento degli interessi prevista dal Regolamento del Prestito dovrà mantenere un valore di acquisto dei Beni assoggettati al presente Privilegio Speciale pari o superiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'allora capitale non rimborsato dei Titoli;

- (ii) far eseguire alla società incaricata della revisione legale del bilancio (o ad altro soggetto concordato tra le Parti), con riferimento al giugno e dicembre di ogni anno ed entro rispettivamente il 31 luglio ed il 31 dicembre di ogni anno e fino alla Data di Estinzione del Privilegio Speciale e metterla a disposizione dei Portatori dei Titoli secondo le modalità indicate nel Regolamento del Prestito, una valutazione che accerti l'esistenza di Beni per un costo di acquisto dei Beni stessi risultante dalla situazione semestrale dell'Emittente o dal Bilancio Individuale almeno pari al 100 % (cento per cento) dell'allora capitale non rimborsato dei Titoli;
- (iii) astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano pregiudicare la validità e/o l'efficacia del Privilegio Speciale o dei diritti e degli interessi del Creditore Privilegiato a far valere tale garanzia, ovvero che possano diminuire in maniera significativa il valore dei relativi Beni e dovrà compiere a proprie spese quanto il Creditore Privilegiato possa ragionevolmente ritenere necessario o opportuno al fine di tutelare il valore di tali relativi Beni;
- (iv) salvo quanto diversamente previsto nel Regolamento del Prestito, non costituire, né consentire la creazione di alcun diritto reale, di godimento o di garanzia relativamente ai Beni, ad eccezione di quei diritti derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge o comunque costituiti a favore del Creditore Privilegiato a garanzia del Credito Garantito;
- (v) prestare prontamente e a proprie spese cooperazione al Creditore Privilegiato al fine di tutelare i diritti del medesimo in relazione ai relativi Beni contro le rivendicazioni di terzi;
- (vi) di volta in volta ed in qualsiasi momento, stipulare ed eseguire sollecitamente tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni derivanti da tali documenti ed atti che dovessero essere necessarie o che il Creditore Privilegiato dovesse richiedere al fine di: (i) assicurare e mantenere l'efficacia del Privilegio Speciale costituito con il presente Contratto e/o (ii) consentire al Creditore Privilegiato l'esercizio dei propri diritti relativi ai relativi Beni in quanto oggetto del Privilegio Speciale in forza del presente Contratto;
- (vii) informare prontamente il Creditore Privilegiato circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata per iscritto relativamente ai Beni che sia rilevante ai fini del presente Contratto e del Privilegio Speciale;
- (viii) tenere adeguata documentazione in relazione ai Beni, consentendo in qualunque momento al Creditore Privilegiato, previo ragionevole preavviso, di esaminare tale documentazione e di farne copie ed estratti; e
- (ix) oltre a quanto previsto nell'Articolo 11 (*Mandato al Creditore Privilegiato*), fare quanto il Creditore Privilegiato dovessero ragionevolmente richiedere al fine di rendere opponibile ai terzi l'assoggettamento al Privilegio Speciale di cui all'articolo 46, comma 1-*bis* del Testo Unico Bancario costituito in forza del presente Contratto di Beni non ricompresi nei beni di cui all'Allegato 1.

26. MODALITÀ DI ESCUSSIONE

Qualora le Obbligazioni Garantite non siano state adempiute nei termini di cui al Regolamento del Prestito, il Creditore Privilegiato avranno il diritto di escutere la garanzia costituita ai sensi del presente Privilegio Speciale e potranno esercitare qualsiasi altro diritto a loro spettante per il caso di inadempimento del Costituente relativo al Credito Garantito.

27. IMPUTAZIONE DEI PROVENTI ED EVENTUALE ECCEDEXENZA

Tutti i ricavi ricevuti dal Creditore Privilegiato in relazione all'escussione del Privilegio Speciale e in relazione a una vendita, incasso o altro realizzo dei Beni, o di parte di essi,

saranno utilizzati per il soddisfacimento del Credito Garantito fino al totale soddisfacimento dello stesso. Eventuali eccedenze saranno restituite al Costituente.

28. MANDATO AL CREDITORE PRIVILEGIATO

28.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Costituente conferisce al Creditore Privilegiato mandato con rappresentanza irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché, in nome, per conto e a spese del Costituente, in caso di inerzia di quest'ultimo protratta per 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento di richiesta scritta da parte Creditore Privilegiato provveda, ove possibile, al compimento delle attività di cui ai precedenti Articoli 5 (*Trascrizione del Privilegio Speciale*) e 8 (*Impegni del Costituente*) del presente Contratto.

28.2 Nel conferire il presente mandato, il Costituente prende atto del conflitto di interessi del Creditore Privilegiato e riconosce che l'esecuzione del mandato potrà comportare per il Creditore Privilegiato la conclusione di contratti con se stesso. A tal fine, ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, autorizza espressamente il Creditore Privilegiato a eseguire il mandato anche agendo in conflitto di interessi e concludendo contratti con se stesso e rinuncia sin d'ora alle eventuali azioni di annullamento, inefficacia od invalidità di tali contratti.

29. COMUNICAZIONI

29.1 Ogni avviso o comunicazione prevista dal presente Contratto sarà considerata valida se effettuata per iscritto ed inviata all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R, o tramite PEC, agli indirizzi di seguito indicati o ad altro indirizzo di volta in volta comunicato dalle Parti con le modalità di cui al presente Articolo:

se a Banca Popolare di Bari:

Banca Popolare di Bari S.c.p.A.

Corso Cavour, 19

70122 Bari

Alla cortese attenzione del dott. Nicola Loperfido

Pec: finanzaimpresa.bpbari@postacert.cedacri.it

se al Costituente:

De Matteis Agroalimentare S.p.A.

Via Amoretta – Parco S. Nicola, 6/E

83100 Avellino

Italia

Alla cortese attenzione di: Luca Iandolo

PEC: dematteisagroalimentarespa@pec.it

29.2 Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno: (i) dal momento della consegna se inviate a mezzo raccomandata A/R; (ii) con la ricezione dell'email via PEC. Le comunicazioni pervenute agli indirizzi sopra indicati in un giorno non lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro si considereranno effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

29.3 Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, con preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi, quel diverso indirizzo presso il quale intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative o altrimenti connesse al presente Contratto.

30. MISCELLANEA

30.1 Il Costituente accetta che il Creditore Privilegiato non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Costituente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente

Contratto e dei diritti di garanzia in esso costituiti, se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.

- 30.2** Salvo quanto previsto dall'Articolo 11 (*Mandato al Creditore Privilegiato*), eventuali modifiche del presente Contratto saranno efficaci solo se effettuate per iscritto e se firmate dal Costituente e dal Creditore Privilegiato, nella stessa forma in cui è stipulato il presente Contratto. Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione del presente Contratto e nessun consenso a qualsiasi deroga a esso da parte del Costituente saranno efficaci se non siano effettuati per iscritto e firmati dal Creditore Privilegiato e comunque tale rinuncia o consenso saranno efficaci solo per il caso specifico e per il fine specifico per cui sono stati dati.
- 30.3** Nessuna omissione o ritardo, da parte del Creditore Privilegiato, nell'esercizio di qualsiasi diritto a essi spettante ai sensi del presente Contratto opererà come rinuncia a esso; né alcun esercizio di un singolo diritto o di parte di esso impedirà qualsiasi altro od ulteriore esercizio o l'esercizio di qualsiasi altro diritto.
- 30.4** I diritti e le azioni di tutela del Creditore Privilegiato previsto nel presente Contratto e nel Regolamento del Prestito sono cumulativi e si aggiungono e non escludono qualsiasi altro diritto o azione di tutela previsti dalla legge. I diritti del Creditore Privilegiato ai sensi del presente Contratto non sono condizionati o subordinati a qualsiasi tentativo da parte del Creditore Privilegiato di esercitare altri diritti o garanzie nei confronti di qualunque terzo.
- 30.5** Senza pregiudizio alcuno ad altre previsioni del presente Contratto, esso sarà vincolante per il Costituente e per i rispettivi successori, cessionari e aventi causa a qualunque titolo a seguito di operazioni straordinarie e sarà a beneficio del Creditore Privilegiato e dei loro successori, cessionari o aventi causa.
- 30.6** Secondo la massima estensione prevista dalla legge, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola del presente Contratto non comporterà l'invalidità o la nullità del Contratto stesso.

31. NEGOZIAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il Costituente dichiara che il presente Contratto e ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra il Costituente e il Creditore Privilegiato, che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che lo stesso non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver ricevuto dal Creditore Privilegiato la bozza definitiva del presente Contratto prima della data odierna. Conseguentemente, le Parti riconoscono reciprocamente che nel presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1341 e 1342 del codice civile.

32. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 32.1** Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano.
- 32.2** Per qualsiasi controversia avente origine dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto sarà competente, salvo le ipotesi di competenza inderogabile per legge, in via esclusiva il Foro di Milano.

33. TASSE, IMPOSTE E SPESE

- 33.1** Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200) trattandosi di Privilegio Speciale concesso dal debitore, De Matteis Agroalimentare S.p.A., in favore del creditore, Banca Popolare di Bari e ciascun successivo Portatore dei Titoli (Risoluzione ministeriale n. 260146/1991).
- 33.2** Tutte le tasse, imposte e spese dovute in relazione al presente Contratto saranno a esclusivo carico del Costituente.

34. ATTO A RACCOLTA

34.1 Le Parti chiedono che il presente Contratto venga conservato e depositato nella raccolta degli atti tra vivi del Notaio che autenticherà le sottoscrizioni qui apposte, autorizzando il Notaio detto a rilasciarne copie autentiche, estratti e certificati a richiesta di qualunque Parte.

ALLEGATO C

GARANZIA FIDEIUSSORIA

TRA

De Matteis Costruzioni S.p.A., con sede in Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 00231180647, partita IVA e codice fiscale n. 00231180647, n. REA AV-71831, capitale sociale pari ad Euro 2.747.780,00 interamente versato, nella persona di Ing. Alberto De Matteis, nato a Benevento il 21 novembre 1971, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica ove sopra, in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2017 (il “**Garante**”), da un lato,

E

BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A., una banca costituita in forma di società cooperativa per azioni ai sensi della legge italiana, con sede legale in Corso Cavour, 19, 70122, Bari, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bari al n. 00254030729 e iscritta all'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 4616, capitale sociale pari ad Euro 800.981.345,00 i.v., capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Popolare di Bari” (di seguito “**Banca Popolare di Bari**” o “**Portatore dei Titoli**”, restando inteso che per Portatore dei Titoli B o per Portatore dei Titoli si intenderanno, ai fini della presente garanzia fideiussoria, il soggetto od i soggetti titolari, di volta in volta, dei Titoli Obbligazionari, come di seguito definiti)

Il Garante ed il Portatore dei Titoli, collettivamente le “**Parti**” e singolarmente una “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- (C) In data 13 dicembre, Banca Popolare di Bari ha sottoscritto n. 20 Titoli B emessi da De Matteis Agroalimentare S.p.A. con sede in Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E 83100 Avellino – Italia, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino e codice fiscale n. 91000230648 R.E.A. 79252 capitale sociale pari ad Euro 16.072.000 interamente versato, (il “**Debitore Principale**”) aventi i termini e le condizioni di cui al regolamento di cui all’Allegato A (i “**Titoli Obbligazionari**”).
- (D) Tutto ciò premesso, con il rilascio della presente garanzia fideiussoria (la “**Garanzia Fideiussoria**”), il Garante intende garantire integralmente, incondizionatamente ed irrevocabilmente ad ogni Portatore dei Titoli il pagamento di ogni importo dovuto dall’Emittente sui Titoli Obbligazionari in linea capitale, interessi o dovuto a titolo di commissioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

15. OGGETTO E NATURA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

- 15.1 Mediante la presente Garanzia Fideiussoria, il Garante garantisce irrevocabilmente, incondizionatamente ed integralmente tutto quanto dovuto dal Debitore Principale a qualunque Portatore dei Titoli a valere sui Titoli Obbligazionari per capitale, interessi anche se moratori, ed ogni altro accessorio dovuto dal Debitore Principale in relazione ai Titoli Obbligazionari, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario (il “**Debito Garantito**”). Resta inteso che il suddetto obbligo di garanzia sarà limitato ad un importo massimo di Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila/00) oltre interessi, spese ed ogni altro accessorio (“**Importo Massimo Garantito**”).
- 15.2 La presente Garanzia Fideiussoria è a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, in deroga all’articolo 1945 c.c.

16. ANNULLAMENTO, INEFFICACIA E REVOCA DEI PAGAMENTI

Il Garante si obbliga altresì a risarcire, in caso di fallimento del Debitore Principale o di assoggettamento dello stesso a diversa procedura concorsuale e nei limiti dell’Importo

Massimo Garantito, a qualunque Portatore dei Titoli le somme che dallo stesso Portatore dei Titoli fossero state incassate in pagamento del Debito Garantito e che dovessero essere restituite - anche in via giudiziale o stragiudiziale, ed anche in sede transattiva - a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.

17. SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia Fideiussoria nei confronti di qualunque Portatore dei Titoli s'intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali successori o aventi causa del Garante stesso, a qualsiasi titolo.

18. RECESSO DALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il Garante non può recedere dalla presente Garanzia Fideiussoria fino al termine previsto all'articolo 6.1.

19. INFORMAZIONI SUI TITOLI OBBLIGAZIONARI

19.1 La presente Garanzia Fideiussoria è incorporata nei Titoli Obbligazionari essendo a beneficio di ogni relativo Portatore dei Titoli e circolerà con i Titoli Obbligazionari stessi.

19.2 Il Garante dichiara di essere a conoscenza delle condizioni che regolano i Titoli Obbligazionari ed il relativo Debito Garantito.

19.3 Il Garante avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore Principale e di informarsi presso lo stesso Debitore Principale dello svolgimento dei propri rapporti con qualsiasi Portatore dei Titoli.

19.4 Indipendentemente da quanto sopra disposto, qualsiasi Portatore dei Titoli è comunque obbligato, a richiesta del Garante, a comunicargli - relativamente al Debito Garantito - l'entità dell'esposizione debitoria del Debitore Principale, quale risultante al momento della richiesta.

20. DURATA E PERMANENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL GARANTE

20.1 La presente Garanzia Fideiussoria sarà in vigore fino alla soddisfazione di ogni obbligazione di pagamento del Debitore Garantito derivante dai Titoli Obbligazionari. Pertanto il Garante rimarrà obbligato fino alla completa estinzione degli eventuali inadempimenti del Debito Garantito occorsi prima del termine indicato al presente articolo 6.1.

20.2 I diritti in capo a qualsiasi Portatore dei Titoli derivanti dalla presente Garanzia Fideiussoria restano integri fino a totale estinzione del Debito Garantito, senza che vi sia necessità di escutere il Debitore Principale, il Garante o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato.

21. PAGAMENTO DEL GARANTE

21.1 Il Garante è obbligato a pagare immediatamente, trascorsi 30 Giorni Lavorativi dalla richiesta di pagamento fatta da qualsiasi Portatore dei Titoli all'Emittente, a qualsiasi Portatore dei Titoli a semplice richiesta scritta del relativo Portatore dei Titoli o di proprio rappresentante quanto allo stesso dovuto per capitale, interessi, spese, commissioni, tasse ed ogni altro accessorio del Debito Garantito fino all'Importo Massimo Garantito.

21.2 In caso di suo ritardo nel pagamento, il Garante è obbligato a corrispondere al relativo Portatore dei Titoli, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del Debitore Principale. L'eventuale scadenza del Debito Garantito, che dovrà essere comunicata da qualsiasi Portatore dei Titoli al Garante per iscritto, si intenderà automaticamente estesa al Garante medesimo.

22. SCADENZA DEL DEBITO GARANTITO

Qualsiasi Portatore dei Titoli potrà esercitare ogni diritto previsto dai Titoli Obbligazionari che comporti una scadenza anticipata secondo le modalità ed i termini ivi previsti.

23. POSTERGAZIONE DEI DIRITTI DEL GARANTE

- 23.1 Ferma restando l'applicazione degli artt. 61, 62 e 63 del R.D. 16.3.42 n. 267 in caso di assoggettamento a procedura concorsuale del Debitore Principale, resta convenuto che il diritto di regresso e surroga spettante al Garante nei confronti del Debitore Principale sia postergato nei confronti di qualsiasi Portatore dei Titoli finché il credito degli stessi Portatori dei Titoli verso il Debitore Principale non sia stato interamente estinto.
- 23.2 Qualora il Garante riceva pagamenti dal Debitore Principale in virtù del suo diritto di regresso o surroga, dovrà versare a qualsiasi Portatore dei Titoli tali pagamenti sino all'integrale soddisfacimento del residuo credito del relativo Portatore dei Titoli nei confronti del Debitore Principale.

24. EFFICACIA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

La presente Garanzia Fideiussoria ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata, dal medesimo Garante o da terzi, a favore di qualsiasi Portatore dei Titoli nell'interesse del Debitore Principale per il Debito Garantito.

25. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa o in ogni modo connessa alla presente Garanzia Fideiussoria dovrà essere effettuata a mezzo lettera a.r. (che dovrà essere anticipata via fax) o fax e dovrà essere inviata:

se indirizzata al Garante, presso:

De Matteis Costruzioni S.p.A.

Via Amoretta – Parco S. Nicola N.6/E

83100 Avellino

Italia

All'attenzione di: Rosa del Regno

E-mail: rosa.delregno@dematteisfood.it

Fax: + 39 0825 607782

se indirizzata ad Banca Popolare di Bari, presso:

Banca Popolare di Bari S.c.p.a.

Corso Cavour, 19

70122 Bari

All'attenzione di dott. Gianluca Jacobini

E-mail: finanzaimpresa.bpbari@postacert.cedacri.it

Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno: (i) dal momento della consegna se inviate a mezzo raccomandata a.r.; (ii) con la ricezione in forma leggibile da parte del destinatario se inviate via fax. Le comunicazioni pervenute agli indirizzi sopra indicati in un giorno non lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro si considereranno effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, con preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, quel diverso indirizzo presso il quale intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative o altrimenti connesse alla presente Garanzia Fideiussoria.

26. VARIE

Oneri e spese

Le spese e gli oneri fiscali per l'eventuale registrazione della presente Garanzia Fideiussoria ed ogni altra spesa od onere fiscale ad essa inerente o conseguente sono a carico del Garante.

27. NEGOZIAZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il Garante dichiara che la presente Garanzia Fideiussoria ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra esso ed il Portatore dei Titoli, che in essa non vi é alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che la stessa non é stata conclusa mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver da esse ricevuto una bozza definitiva della Garanzia Fideiussoria prima della sottoscrizione. Conseguentemente il Garante e qualunque Portatore dei Titoli riconoscono reciprocamente che alla Garanzia Fideiussoria non trovano applicazione le disposizioni degli articolo 1341 e 1342 del codice civile.

28. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

28.1 La presente Garanzia Fideiussoria è regolata dalla legge italiana.

28.2 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione della Garanzia Fideiussoria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme restando le competenze inderogabili stabilite dalla legge.

f

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

7.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

7.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

7.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

8. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla Data del documento di ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico del Sottoscrittore le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle delle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del Sottoscrittore tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

8.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate/i sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al Sottoscrittore che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assoluta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciale; (v) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il **"Risparmio Gestito"**);
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a) (i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello

approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 del Decreto 239 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento

italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i **"Fondi"**).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'20% sul risultato della gestione.

8.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il Sottoscrittore è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora il Sottoscrittore sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal Sottoscrittore che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del Sottoscrittore. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal Sottoscrittore mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. *"regime del risparmio amministrato"*). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al Sottoscrittore. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali

negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il Sottoscrittore sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Nonostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziati in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra dovrà essere analizzato, se applicabile, il regime fiscale contenuto nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulato tra l'Italia ed il Paese di residenza del sottoscrittore delle Obbligazioni.

8.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

8.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe. Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2016, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2016/48/UE che modifica la Direttiva 2003/45/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

Nella Gazzetta Ufficiale della UE dello scorso 18 novembre 2015 è stata pubblicata la Direttiva 2015/2060/UE, che dispone l'abrogazione - con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 - della suddetta Direttiva 2003/48/CE, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 della stessa Direttiva 2003/48/CE. Con l'abrogazione della Direttiva 2003/48/CE, la sopra citata Direttiva 2016/48/UE non dovrebbe più essere recepita.

In base all'articolo 1 della Direttiva 2015/2060/UE, continuano ad applicarsi i seguenti obblighi:

- fino al 5 ottobre 2016 (o fino a quando non siano stati adempiuti), gli obblighi degli Stati membri e degli operatori economici in essi stabiliti di cui all'art. 4, paragrafo 2, comma 2, della Direttiva 2003/48/CE;
- fino al 5 ottobre 2016 (o fino a quando non siano stati adempiuti), gli obblighi degli agenti pagatori di cui all'art. 8 della Direttiva 2003/48/CE e degli Stati membri degli agenti pagatori di cui all'art. 9 della medesima Direttiva 2003/48/CE;
- fino al 31 dicembre 2016, gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'art. 13, paragrafo 2, della Direttiva 2003/48/CE;
- fino a quando non siano stati adempiuti, gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'art. 14 della Direttiva 2003/48/CE, con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

La Direttiva 2003/48/CE continua ad applicarsi in relazione all'Austria fino al 31 dicembre 2016, tranne per quanto riguarda gli obblighi:

- dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori e degli operatori economici stabiliti in tale paese (che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti);
- dell'Austria e degli operatori economici stabiliti in tale paese (che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti);
- dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in tale paese, derivanti direttamente o indirettamente dalle procedure di cui all'art. 13 della Direttiva 2003/48/CE (che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti).

In deroga al primo comma, la Direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla Direttiva 2006/98/CE, non si applica successivamente al 1° ottobre 2016 ai pagamenti di interessi in relazione ai conti per i quali siano stati soddisfatti gli obblighi di comunicazione e *due diligence* di cui agli allegati I e II della Direttiva 2011/16/UE e per i quali l'Austria abbia comunicato, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della Direttiva 2011/16/UE entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della stessa.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

8.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *“banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”*.

9. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi dei relativi Contratti di Sottoscrizione, l'Emittente e ciascun Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "Paesi Esclusi"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

ALLEGATO I

Bilancio civilistico dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relative relazioni degli organismi di controllo

“Nella redazione della situazione infrannuale al 30 settembre 2017 è stato mantenuto un approccio coerente con i principi civilistici e contabili applicati al Bilancio relativo al 31 dicembre 2016. Gli elementi finanziari chiave della situazione infrannuale al 30 settembre 2017 sono di seguito elencati (valori in migliaia di euro)”

- Valore della produzione 73.196
- Ebitda 6.649
- Ebit 3.726
- Risultato di periodo 2.039
- Patrimonio Netto 32.571
- PFN 46.340
- CCN 20.389